420

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (VII Camera e 7 ^a Senato)	Pag.	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	4
Commissioni riunite (VIII e X)	»	5
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	6
Giustizia (II)	»	30
Difesa (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
Finanze (VI)	»	41
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	48
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	52
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	53
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	66
Affari sociali (XII)	»	75
Agricoltura (XIII)	»	76

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle			
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	Pag.	77	
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti			
AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	78	
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	»	79	
INDICE GENERALE	Pag.	82	

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni e enti di categoria, del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slovena e del Presidente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di associazioni di dirigenti scolastici e di associazioni di scuole paritarie, sulle questioni relative ai progetti di riforma del sistema nazionale di istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Mercoledì 8 aprile 2015.

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni e enti di categoria, del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slovena e del Presidente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di associazioni di dirigenti scolastici e di associazioni di scuole paritarie, sulle questioni relative ai progetti di riforma del sistema nazionale di istruzione.

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 10.40, indi dalle 13.50 alle 15.05 e dalle 20.50 alle 23.25.

3

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:	
Incontro con il Ministro per l'integrazione europea della Repubblica del Kosovo, Bekim	
Collaku	4

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Mercoledì 8 aprile 2015.

Incontro con il Ministro per l'integrazione europea della Repubblica del Kosovo, Bekim Collaku.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.05 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Il protocollo di Parigi — Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. (COM(2015)81 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica — Una rete elettrica europea pronta per il 2020. (COM(2015)82 final). (Seguito esame congiunto e rinvio)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Il protocollo di Parigi — Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. (COM(2015)81 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020. (COM(2015)82 final).

5

(Seguito esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 1º aprile scorso.

Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita i gruppi – secondo quanto convenuto nella seduta precedente – a far pervenire le richieste di soggetti che si intende audire al fine di un maggior approfondimento del tema oggetto delle Comunicazioni in titolo.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo dell'elenco dei soggetti che si intende audire.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Esame e rinvio)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	29
AVVERTENZA	29

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, Luciano Pizzetti e Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, in seconda lettura, del testo di riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Ripercorrendo brevemente l'iter parlamentare del provvedimento, ricorda che la Camera ha approvato, in un testo unificato, i progetti di legge di riforma del sistema elettorale della Camera (C. 3-bis e abbinate) nella seduta del 12 marzo 2014. Il Senato ha quindi esaminato il provvedimento (S. 1385), apportando modifiche al testo, che - dopo la sua approvazione - è stato trasmesso alla Camera il 28 gennaio 2015.

Passando all'esame del contenuto del testo, ricorda preliminarmente che questo consta di quattro articoli: l'articolo 1 reca i principi che caratterizzano il nuovo sistema elettorale della Camera; gli articoli 2 e 3 (quest'ultimo interviene su profili di

carattere sostanzialmente tecnico) modificano in più parti il Testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; l'articolo 4 reca una delega legislativa al Governo per la determinazione dei collegi elettorali.

L'articolo 1 del progetto di legge A.C. 3-bis-B, introdotto nel corso della discussione in Assemblea al Senato, individua dunque i principali elementi caratterizzanti il nuovo sistema elettorale della Camera, elementi che sono disciplinati nel dettaglio dal citato Testo unico n. 361 del 1957 e dalle altre disposizioni sulla materia, come risultanti dalle modifiche apportate dal progetto di legge in esame.

In primo luogo, all'articolo 1 viene evidenziato che il territorio nazionale, ai fini della presentazione delle liste di candidati, è diviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, suddivise in complessivi 100 collegi plurinominali (fatte salve le disposizioni speciali per Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige). La determinazione dei collegi avverrà con decreto legislativo del Governo, da emanare secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge ed entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (comma 1, lettere *a*) e *h*)).

Nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni specifiche, la divisione è articolata in collegi uninominali (comma 1, lettera *a*)).

Per quanto riguarda le liste elettorali, al medesimo articolo 1 si precisa che, al fine di adeguare la normativa vigente sulle elezioni politiche all'obiettivo di promozione della rappresentanza di genere, in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato in base al sesso; i capolista dello stesso sesso non possono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione (comma 1, lettera *b*)). Altro elemento introdotto nel corso dell'esame del Senato riguarda la previsione in base alla quale nessuno può essere candidato in

più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi (comma 1, lettera *b*)).

In merito alle modalità di espressione del voto, viene introdotta – rispetto al sistema vigente – la facoltà per l'elettore di esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista (comma 1, lettera *c*)).

Per quanto riguarda le modalità di attribuzione del voto, viene modificata anzitutto la cosiddetta soglia di sbarramento rispetto al testo approvato dalla Camera, stabilendo che possano accedere alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salve le disposizioni particolari per la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige (comma 1, lettera e)) e per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. L'attribuzione dei seggi alle liste avverrà poi su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti; inoltre, sono comunque attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione.

Nel corso dell'esame al Senato, inoltre, sono state soppresse tutte le previsioni del Testo unico che fanno riferimento alla possibilità di collegamento delle liste in coalizione.

Infine, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze (comma 1, lettera *g*)).

Per quanto riguarda la decorrenza, nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che le disposizioni della legge si applichino per l'elezione della Camera dei deputati a decorrere dal 1º luglio 2016 (comma 1, lettera *i*)).

Le disposizioni oggetto di modifica da parte della proposta di legge riguardano, dunque, il sistema elettorale della sola Camera dei deputati, essendo stato disposto - in sede di esame in prima lettura alla Camera - lo stralcio delle disposizioni attinenti all'elezione del Senato. Come risulta dal dibattito parlamentare, tale impostazione è stata seguita in considerazione del contenuto del disegno di legge costituzionale (S. 1429-B), approvato in prima lettura dal Senato e successivamente modificato dalla Camera, che dispone il superamento del sistema di bicameralismo perfetto del nostro ordinamento, intervenendo sulle funzioni e sulla composizione della Camera e del Senato. In particolare, mentre per i componenti della Camera viene mantenuta l'elezione a suffragio universale diretto, per i membri del Senato è stabilita un'elezione di secondo grado, attribuendo ai consigli regionali la competenza ad eleggere, tra i propri componenti e tra i sindaci, i senatori.

Il primo elemento caratterizzante del nuovo sistema elettorale è dunque la suddivisione del territorio nazionale: la nuova ripartizione territoriale, oltre che al citato articolo 1 del progetto di legge, è richiamata dal nuovo articolo 1 del Testo unico che introduce i collegi plurinominali costituiti all'interno delle circoscrizioni elettorali (articolo 2, comma 1, A.C. 3-bis-B).

Per l'individuazione delle circoscrizioni elettorali l'articolo 1, comma 2, rinvia alla Tabella A allegata al Testo unico (come sostituita dall'Allegato 1, A.C. 3-bis-B) che prevede 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle Regioni.

Rispetto al testo vigente, la proposta in esame diminuisce il numero delle circoscrizioni elettorali, che attualmente sono 27: nella Tabella A vigente, infatti, le sei Regioni più popolose sono ripartite in più circoscrizioni (tre per la Lombardia, due per Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) mentre le restanti Regioni costituiscono ciascuna una circoscrizione. Il testo vigente non prevede peraltro l'ulteriore ripartizione delle circoscrizioni in collegi.

Il sistema di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è espressamente indicato dall'articolo 56, quarto comma, della Costituzione: fatti salvi i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero, si divide per 618 il numero degli abitanti della Repubblica risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'articolo 3 del Testo unico, al comma 1, sostanzialmente invariato nel testo in esame, dispone che l'assegnazione del numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione sia effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. A tale articolo vengono aggiunti due ulteriori commi, relativi ai seggi da attribuire nei collegi plurinominali: il comma 2 prevede che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica che dispone l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione; il comma 3 prevede che - salvo quanto disposto per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige – i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengano assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove.

Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura il numero massimo di seggi da attribuire nei collegi plurinominali è aumentato da sei a nove. È stata inoltre soppressa la facoltà di eventuali aggiustamenti del numero minimo e massimo di seggi da attribuire nei collegi in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

L'articolo 4 della proposta definisce il procedimento per la determinazione dei collegi plurinominali, tramite apposita delega al Governo. Il comma 1 conferisce la delega e ne stabilisce i principi e criteri direttivi: la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circo-

scrizione è effettuata con decreto legislativo da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 prevede che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.

I commi 3 e 4 definiscono le modalità di adozione del decreto legislativo: entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Governo invia alle Camere lo schema di decreto; entro i 25 giorni successivi alla ricezione dello schema di decreto le Commissioni permanenti competenti per materia esprimono il parere; il Governo prescinde dal parere parlamentare se questo non è reso entro il previsto termine di 25 giorni; qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

Le modifiche introdotte al Senato rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura comportano un ampliamento dei termini. In particolare: è raddoppiato (da 45 a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) il termine per l'adozione del decreto legislativo; sono aumentati i tempi per l'espressione del parere parlamentare (da 25 a 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il termine per la trasmissione alle Camere dello schema di decreto e da 15 a 25 giorni dalla ricezione dello schema il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni).

I principi e criteri direttivi della delega sono enunciati all'articolo 4, comma 1, lettere a) – g), del testo in esame. Il primo criterio, di cui alla lettera a), è quello relativo al numero complessivo dei collegi: escludendo le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari, nel resto del territorio nazionale sono costituiti 100 collegi plurinominali; la norma precisa

inoltre che la circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale.

La lettera *b)* fissa i criteri relativi al numero e all'ampiezza dei collegi in ciascuna circoscrizione: il numero dei collegi plurinominali da costituire è determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione, secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione; la popolazione di ciascun collegio non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto.

L'introduzione del criterio demografico mira alla costituzione in ogni circoscrizione di collegi plurinominali tendenzialmente omogenei sotto il profilo del numero di seggi spettanti.

Nel testo approvato dalla Camera in prima lettura non era previsto un numero fisso di collegi, ma solo un numero massimo, pari a 120. Non erano inoltre previsti i criteri di cui alla lettera *b*) per la determinazione del numero e dell'ampiezza dei collegi plurinominali da costituire in ciascuna circoscrizione.

Le lettere *c*), *d*) ed *e*) indicano i princìpi e criteri per la determinazione del territorio destinato a costituire il collegio plurinominale.

Il primo principio, di cui alla lettera *c)*, è quello relativo alla coerenza e continuità del territorio: devono essere garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

In base ai criteri indicati i collegi, di norma, non possono dividere il territorio di un comune, salvo il caso di comuni di dimensioni demografiche tali da ricomprendere al loro interno più collegi. In questo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 per l'elezione della Camera dei deputati.

Una specifica disposizione è prevista per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute: in tali zone la delimitazione dei collegi deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi, anche in deroga ai principi e criteri indicati alla lettera stessa.

La lettera *d)* individua nel territorio provinciale il riferimento di base: ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma al territorio di una provincia – come delimitata alla data di entrata in vigore della legge – o al territorio di più province fra loro contigue.

In caso di province di dimensione estesa i collegi, analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per i comuni maggiori, sono definiti mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un'altra provincia.

Nel caso di comuni di dimensioni demografiche maggiori e di province di dimensione « estesa » (criterio che sembrerebbe da intendersi come dimensione demografica e non territoriale), il testo rimanda ai collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993.

La lettera *e)* indica un ordine di priorità nell'applicazione dei principi per la determinazione del territorio dei collegi indicati alle lettere precedenti: qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale, si può derogare al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 e, in subordine, al criterio dell'integrità del territorio provinciale.

Nel corso dell'esame al Senato, in particolare, la lettera *e*) è stata aggiunta; nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, inoltre, l'ordine delle attuali lettere *c*) e *d*) era invertito.

La norma relativa al criterio della continuità territoriale richiama, nella formulazione, l'analoga norma prevista dal citato articolo 7 della legge n. 277 del 1993.

Come indicato alla lettera *e*), si tratta di un criterio prevalente, per il rispetto del quale i restanti criteri territoriali sono derogabili. L'unica possibilità di deroga prevista al criterio della continuità territoriale è la presenza in una zona di minoranze linguistiche riconosciute. La norma si configura come una disposizione di carattere generale, anche in considerazione del fatto che per due delle tre Regioni in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute sono previsti principi di delega ad hoc (alla lettera f) per il Trentino-Alto Adige, alla lettera g) per il Friuli-Venezia Giulia) mentre la Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale ai sensi dell'articolo comma 1, del Testo unico.

Alle lettere *f*) e *g*) sono infine fissati princìpi e criteri particolari per le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La lettera *f*) stabilisce che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati otto collegi uninominali in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale. A questi si aggiungono quelli assegnati con metodo proporzionale (in base all'ultimo censimento, pari a tre).

Alla lettera g) è enunciato il principio in base al quale nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001, che reca « Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia ». Si ricorda che l'articolo 26 della legge n. 38 del 2001 prevede che le leggi elettorali per l'elezione della Camera e del Senato dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena.

Nel corso dell'esame al Senato, in particolare, alla lettera *f*) è stata aggiunta la denominazione in lingua tedesca della circoscrizione.

Alla lettera *g*) è stata inserita la norma relativa alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, in luogo della più generica indicazione della necessità di tenere conto della presenza delle minoranze linguistiche.

Passando alla descrizione del procedimento elettorale, come definito dal Testo unico n. 361 del 1957, alla luce dalle modifiche apportate dal testo in esame agli articoli 2 e 3, ricorda che la convocazione dei comizi elettorali segue la regola stabilita dalla Costituzione per cui le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti (articolo 61, primo comma).

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere che, ai sensi dell'articolo 61 della Costituzione, deve avere luogo non oltre il 20° giorno dallo svolgimento delle elezioni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non più tardi del 45° giorno antecedente quello della votazione.

Rispetto a questa disciplina, il progetto di legge (articolo 2, comma 5) introduce la previsione in base alla quale il medesimo decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.

La normativa vigente prevede quindi che, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, si procede alla costituzione degli uffici elettorali. Per l'elezione della Camera viene costituito, presso la Corte di cassazione, l'Ufficio elettorale centrale nazionale (articolo 12 TU). Entro il medesimo termine sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna circoscrizione (articolo 13 TU).

Il progetto di legge in esame (articolo 2, comma 6) modifica la sede in cui sono costituiti gli uffici elettorali, individuandola presso la Corte d'appello o il Tribu-

nale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna regione anziché di ciascuna circoscrizione. Tale modifica è direttamente conseguente al fatto che le circoscrizioni nel progetto di riforma elettorale sono rappresentate dalle regioni.

In base alla normativa vigente (articoli 14 e 14-*bis* TU), i rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l'elezione alla Camera depositano presso il Ministero dell'interno: il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste (articolo 14) e il programma elettorale (articolo 14-*bis*). Successivamente presentano la lista corredata dalla sottoscrizione di almeno 1500 elettori (le sottoscrizioni non sono richieste per i partiti costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura).

Sull'insieme di questi adempimenti propedeutici allo svolgimento della consultazione elettorale, la proposta di legge in esame introduce tre modifiche (articolo 2, comma 7 e 8, A.C. 3-bis-B).

Con la prima modifica, conseguente al diverso impianto del sistema elettorale, si esplicita che sia la presentazione, sia la distinzione (attraverso il contrassegno) si riferisce alle liste dei collegi plurinominali, e non più delle circoscrizioni.

Con la seconda modifica, apportata dal Senato, si introduce l'obbligo per i partiti o i gruppi politici organizzati di depositare presso il Ministero dell'interno, ai fini della presentazione delle liste nei collegi plurinominali, oltre al contrassegno, anche il proprio statuto.

Per l'individuazione dello statuto è richiamato l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, che determina i requisiti dello statuto dei partiti ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione previste dal decreto medesimo a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e destinazione del due per mille IRPEF). Nel vigente quadro normativo l'obbligo per i partiti di dotarsi di uno statuto è, infatti, requisito necessario esclusivamente ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione

previste dal citato decreto-legge a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico.

Per quanto riguarda l'obbligo di deposito dello statuto presso il Ministero dell'interno, introdotto nel TU (articolo 14, comma 1), in assenza di indicazioni sui termini e sui soggetti titolati al deposito, sembrerebbero applicabili le disposizioni sul deposito del contrassegno (articolo 15 TU).

Con la terza modifica, anch'essa introdotta dal Senato, viene riformulato l'attuale articolo 14-bis del Testo unico, sopprimendo le disposizioni relative alle dichiarazioni di collegamento in coalizione. Contestualmente all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, nella nuova disciplina del procedimento elettorale resta fermo anche l'obbligo per i partiti o gruppi politici organizzati di designazione per ciascuna circoscrizione di un rappresentante effettivo e di uno supplente, incaricato di effettuare il deposito delle liste di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 17 TU).

Sul punto, con una modifica introdotta al Senato, la proposta di legge in esame (articolo 2, comma 9) specifica unicamente che il deposito ha ad oggetto non una sola lista di candidati (come nel sistema attuale), bensì le liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione.

Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, dunque, il Senato ha, in particolare, introdotto l'obbligo di deposito dello statuto ai fini della presentazione delle liste. Inoltre, sono soppresse le disposizioni relative alle dichiarazioni di collegamento in coalizione.

Il testo in esame modifica poi la disciplina relativa alla presentazione delle candidature regolata dagli articoli 18-bis e seguenti del Testo unico, per le parti riguardanti la sottoscrizione delle firme, la compilazione delle liste, l'introduzione di disposizioni a tutela della parità di genere, nonché i limiti alla possibilità di candidature plurime.

La nuova disciplina (articolo 2, comma 10) prevede, in particolare, la sottoscrizione da parte di almeno 1.500 a non più

di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio dove ci si candida o nelle sezioni elettorali se il collegio è interno a un solo comune. Viene confermata la norma che prevede - in caso di scioglimento della Camera che anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni – la riduzione alla metà del numero di sottoscrizioni necessarie. Resta fermo, inoltre, che nessuna sottoscrizione è richiesta (articolo 18-bis, comma 2, TU): per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali; per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

Un diverso regime delle sottoscrizioni è previsto per la presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero e nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino – Alto Adige (si vedano, rispettivamente il paragrafo 6.f e i capitoli 8 e 9).

Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'esonero, disposto dal comma 2 dell'articolo 18-bis del Testo unico, dall'obbligo della sottoscrizione per i partiti o gruppi politici collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi costituiti in gruppo parlamentare e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati. La modifica è coerente con l'abolizione delle coalizioni.

Una disposizione speciale in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, limitata alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, è dettata poi dall'articolo 2, comma 36. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge, infatti, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una

delle Camere al 1° gennaio 2014 (oltre che a quelli costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura).

La proposta in esame innova anche la disciplina vigente della compilazione delle liste. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis del Testo unico (come riformulato dall'articolo 2, comma 10, A.C. 3-bis-B), la lista deve essere composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati presentati in ordine numerico e non – come attualmente – secondo un « determinato ordine ».

La distinzione tra candidato capolista ed altri candidati deriva dal fatto che, secondo il nuovo sistema di espressione del voto introdotto dal Senato, la candidatura del capolista non è modificabile dal voto degli elettori, mentre per gli altri candidati è possibile esprimere una o due preferenze.

Il numero di candidati di ogni lista non può essere inferiore alla metà e non superiore al totale dei seggi assegnati al collegio plurinominale (da tre a nove seggi). In caso di collegi cui sono assegnati 3 o 4 seggi, è dunque possibile la presentazione di liste composte da due candidati, incluso il capolista.

Nel nuovo comma 3 dell'articolo 18-bis del Testo unico, sono poi introdotte tre prescrizioni finalizzate a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere: nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere; nel numero complessivo di candidati capilista nei collegi di ciascuna circoscrizione, non può esservi più del 60 per cento dei candidati dello stesso senso, con arrotondamento aritmetico.

Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, è stata distinta la figura del candidato capolista rispetto all'elenco dei candidati. Inoltre, il Senato ha rafforzato le previsioni a garanzia della

parità di genere, prevedendo: sia la presentazione dei candidati nella lista in ordine alternato di genere (tipo 1-1), in luogo del divieto di non più di due candidati consecutivi del medesimo sesso (tipo 2-1), previsto dal testo approvato dalla Camera; sia la soglia massima del 60 per cento di capolista dello stesso sesso nei collegi di ciascuna circoscrizione.

Finalità di tali modifiche è quella di adeguare la normativa vigente sulle elezioni politiche all'obiettivo di promozione della rappresentanza di genere. Ricorda, in proposito, che nel progetto di riforma costituzionale all'esame del Parlamento (S. 1429-B) è introdotto un nuovo comma all'articolo 55 della Costituzione, che prevede espressamente che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Il mancato rispetto di ciascuno dei vincoli introdotti a tutela della parità di genere comporta la sanzione della inammissibilità della lista. La norma va comunque letta alla luce del nuovo articolo 22 TU, che disciplina le attività correttive dell'ufficio elettorale, che sarà illustrato nell'ambito delle disposizioni relative alla verifica della regolarità delle candidature.

Il comma 3-bis, aggiunto all'articolo 18 del Testo unico, prescrive poi che – salvo quanto previsto dal comma precedente – sia allegato alla lista un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile, mentre nel testo approvato dalla Camera erano previsti due supplenti.

La proposta di legge (articolo 2, comma 11, A.C. 3-*bis*-B), modifica poi le norme riguardanti la possibilità di candidature plurime.

In base alle vigenti disposizioni del Testo unico, ciascun candidato può presentarsi in più circoscrizioni in liste aventi il medesimo contrassegno (candidatura plurima), esercitando successivamente l'opzione qualora venga eletto in più circoscrizioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, articolo 85).

L'articolo 19 del Testo unico, come novellato, consente ai soli candidati capilista di essere inclusi in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, fino ad un massimo di dieci collegi. Dunque le pluricandidature, fino ad un massimo di dieci, sono ammesse solo per i capilista, ma non per gli altri candidati inseriti negli elenchi su cui gli elettori sono chiamati ad esprimere la preferenza.

Resta, infine, confermata la norma che vieta ai candidati di accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Il mancato rispetto dei vincoli posti è sanzionato, in ogni caso, con la nullità dell'elezione.

Durante l'esame del provvedimento al Senato è stata specificata la sanzione della nullità dell'elezione per le ipotesi di inclusione dello stesso candidato in più liste diverse del medesimo collegio (come previsto dalle norme vigenti) e di mancato rispetto dei limiti alle candidature plurime. Inoltre, il limite massimo alle candidature plurime è stato ampliato da otto a dieci collegi ed è stato, al tempo stesso, riconosciuto solo per i capilista, mentre nel Testo approvato dalla Camera in prima lettura era ammesso per ciascun candidato.

Da ultimo, sono introdotte due modifiche di portata prevalentemente formale.

Con la prima, si specifica all'articolo 20, comma 1, del Testo unico (come modificato dall'articolo 2, comma 12, A.C. 3-bis-B), che la presentazione delle liste è effettuata, presso la cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, mentre attualmente, per la Camera, avviene presso la corte d'appello o il tribunale della sede dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Un'ulteriore modifica all'articolo 21 del Testo unico (modificato dall'articolo 2, comma 13, A.C. 3-bis-B) specifica che nel verbale di ricevuta degli atti, la cancelleria indica le liste dei candidati nei collegi plurinominali presentate (invece che la lista dei candidati).

Il testo in esame interviene quindi sulle norme relative alla verifica della regolarità delle candidature di cui all'articolo 22 del Testo unico ed introduce ulteriori meccanismi di controllo sulle nuove disposizioni in materia di rappresentanza di genere (articolo 18-*bis*) e di limiti alle candidature multiple (articolo 19, comma 1).

Le modifiche recate all'articolo 22, comma 1, n. 3 (dall'articolo 2, comma 14, A.C. 3-bis-B), introducono, tra i compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale, quello di verificare il rispetto dei requisiti relativi alla parità di genere, con richiamo del novellato articolo 18-bis, comma 3, terzo e quarto periodo. Tale richiamo lascia intendere che all'Ufficio circoscrizionale centrale sia affidato il compito di verificare tutti e tre i requisiti delle liste: quello relativo alle candidature di lista nel di ciascuna circoscrizione (egual numero di candidati e candidate); quello relativo alle candidature di lista nel collegio (ordine alternato di genere); quello relativo ai candidati capolista a livello di circoscrizione (non più del 60 per cento dello stesso sesso).

Rispetto al testo già approvato dalla Camera, il Senato ha dunque esteso la verifica dell'Ufficio centrale circoscrizionale anche al rispetto della quota di genere prevista per i candidati capilista, introdotta per l'appunto nel corso dell'esame del provvedimento in quel ramo del Parlamento.

L'irregolarità di ciascuno dei tre requisiti richiamati comporta la dichiarazione di non validità delle liste da parte dell'Ufficio centrale. Si ricorda che la norma sostanziale (articolo 18, comma 3, TU) introduce i requisiti « a pena di inammissibilità delle liste». In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulle quote di genere nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista (50 per cento) o nelle candidature dei capilista della circoscrizione (40 per cento), l'invalidità riguarderebbe tutte le liste presentate dal partito nei diversi collegi della circoscrizione. Peraltro, la norma dovrebbe essere letta in combinato disposto con il numero 6-ter, che prevede una procedura per la modifica nella composizione delle liste a seguito delle verifiche ai fini del rispetto dell'articolo 18-bis (che comprende sia le norme sul numero di candidati di ciascuna lista che quelle sulle quote di genere).

Inoltre, la proposta in esame (introducendo il nuovo numero 6-bis all'articolo 22, comma 1, TU) assegna all'Ufficio centrale nazionale il compito di verificare la regolarità delle candidature ai sensi delle prescrizioni dell'articolo 19 del Testo unico, come modificato dal progetto in esame, sui limiti alle candidature plurime, ossia: divieto di candidatura contestuale nelle liste della Camera e del Senato; divieto di candidatura in liste con diversi contrassegni nello stesso o altro collegio; divieto di candidatura in liste con lo stesso contrassegno, ad eccezione dei capilista che possono candidarsi in massimo di dieci collegi.

Per consentire tale controllo, è previsto un onere di comunicazione, da parte dell'Ufficio circoscrizionale all'Ufficio nazionale, dei candidati di ciascuna lista. È l'Ufficio nazionale a verificare l'eventuale presenza plurima eccedente di candidati ed a comunicarla, a sua volta, agli Uffici centrali circoscrizionali perché intervengano, in caso di violazione dei requisiti sulle candidature plurime (che sono definite irregolarità), come previsto dalla norma, che distingue due tipologie di modifiche – peraltro definite « eventuali » – sulle liste.

Qualora risultino comunque rispettati gli altri requisiti previsti dall'articolo 18bis, comma 3 (minimo e massimo di candidati, massimo 50 per cento di candidati di un sesso, ordine alternato di genere dei candidati all'interno di ciascuna lista, quota di genere per i capilista), l'Ufficio circoscrizionale provvede ad aggiungere in coda alle liste interessate dall'irregolarità i candidati supplenti dello stesso genere. Qualora, operando in tal modo, non risultino rispettati gli altri requisiti previsti dall'articolo 18-*bis*, comma 3, l'Ufficio circoscrizionale provvedere ad inserire nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati supplenti dello stesso genere.

Con un'ultima modifica al Testo unico (che aggiunge il punto 6-ter all'articolo 22,

comma 1), il progetto di riforma prevede che l'Ufficio circoscrizionale operi nello stesso modo (aggiunta in coda o inserimento dei candidati supplenti) in tre ipotesi: in caso di eventuale rinuncia alla candidatura; in seguito alle verifiche ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis; in seguito ad ulteriori verifiche prescritte dalla legge.

Non sono invece modificate le disposizioni che prevedono la procedura di contestazione con i delegati di lista e sui ricorsi all'ufficio centrale circoscrizionale.

La proposta di legge modifica anche l'articolo 24 del Testo unico (mediante l'articolo 2, comma 15, A.C. 3-bis-B), relativo ai compiti assegnati all'ufficio centrale circoscrizionale.

Tra queste, le modifiche al comma 1, n. 2), prevedono che i manifesti riportino non solo i contrassegni di lista (come stabilito dalla normativa vigente), ma anche i nominativi dei candidati, secondo l'ordine numerico *ex* articolo 18-bis, comma 3, del Testo unico. Si conferma che l'ordine delle liste sulle schede e sui manifesti è stabilito mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista.

Nel testo approvato dalla Camera in prima lettura era previsto che sia le schede di votazione che i manifesti contenessero non solo i contrassegni di lista, ma anche i nominativi dei candidati. Al Senato si è previsto di limitare la pubblicazione dei nominativi dei candidati ai manifesti. Inoltre, è stato soppresso ogni riferimento alle coalizioni e ai relativi contrassegni.

Le altre modifiche apportate sono sostanzialmente conseguenti a disposizioni precedenti.

La modifica di cui al n. 4 sostituisce la dizione « prefettura del comune capoluogo della regione » alla « prefettura capoluogo della circoscrizione », quale ente destinatario delle comunicazioni dell'ufficio circoscrizionale.

La modifica di cui al n. 5 chiarisce che sono i sindaci dei collegi – e non quelli della circoscrizione, come nel sistema vigente – i destinatari dei manifesti elettorali da pubblicare sul territorio, manifesti che sono diversi da collegio a collegio, riportando anche i nominativi, oltre alle liste.

Viene infine corretta la disposizione di cui all'articolo 30 del Testo unico (mediante l'articolo 2, comma 16, A.C. 3-bis-B), che prevede nel giorno precedente la consultazione elettorale la consegna al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione di tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale (e non, come previsto dal testo attuale, la lista dei candidati della circoscrizione).

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, il progetto di legge in esame (articolo 2, comma 4 che modifica l'articolo 4, comma 2, TU) mantiene il principio dell'unicità del voto e della scheda elettorale, integrando però il contenuto di quest'ultima prevedendo che, oltre al contrassegno di lista, come stabilito attualmente, essa rechi anche il nominativo del candidato capolista.

Viene, inoltre, introdotta la possibilità di espressione delle preferenze (al massimo due) nel rispetto delle quote di genere: nel caso di seconda preferenza questa deve essere espressa in favore di un candidato di sesso diverso dalla prima, pena la nullità della seconda preferenza (cosiddetta « doppia preferenza di genere »).

La disposizione innova notevolmente il testo approvato dalla Camera in prima lettura che integrava la scheda elettorale con l'indicazione, oltre che del contrassegno elettorale, del cognome e nome dei relativi candidati (eletti secondo l'ordine di presentazione) e che non prevedeva l'espressione delle preferenze.

Nel testo approvato dal Senato, la distinzione tra candidato capolista ed altri candidati deriva dal fatto che, secondo il nuovo sistema di espressione del voto, la candidatura del capolista risulta 'bloccata', e dunque non è modificabile dal voto degli elettori, mentre per gli altri candidati è possibile esprimere una o due preferenze.

L'elettore ha dunque a disposizione una sola scheda, che riproduce i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo il modello riportato in allegato al Testo unico (tabelle A-bis e A-ter, come introdotte dalla proposta di legge in esame).

I contrassegni delle liste sono inseriti al centro di appositi rettangoli (articolo 31, comma 1, TU, come modificato dall'articolo 2, comma 17 della proposta in esame).

L'ordine delle liste è stabilito mediante sorteggio. Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri ed è affiancato, sulla scheda elettorale, a sinistra dal cognome e nome del candidato capolista nel collegio plurinominale e a destra da due righe orizzontali per l'espressione delle preferenze (articolo 31, comma 2, TU, come modificato dall'articolo 2, comma 17, della proposta di legge). Rispetto al Testo unico e al testo approvato dalla Camera, vengono meno i riferimenti alle coalizioni, non contemplate dal nuovo sistema elettorale prefigurato dalla proposta di legge, come approvata dal Senato, e vengono aggiunti gli elementi della scheda elettorale riferiti ai capilista e alle preferenze.

Inoltre, nel testo approvato dalla Camera era stato soppresso il riferimento ai fac simile della scheda, ripristinati nel testo del Senato.

In caso di ballottaggio, viene predisposta un'unica scheda a livello nazionale recante, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio medesimo. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale nazionale (articolo 31, comma 2-bis, TU, introdotto dall'articolo 2, comma 17 della proposta di legge). A differenza delle schede per il primo turno, per quelle del ballottaggio non è stato predisposto il fac simile in allegato al Testo unico.

Anche il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva la scheda unica nazionale per il ballottaggio. Nel corso dell'esame del Senato sono stati eliminati i riferimenti nella scheda per il ballottaggio alle colazioni di liste.

L'articolo 2, comma 18, della proposta di legge, che modifica l'articolo 48, primo comma, sostituisce i vigenti riferimenti al « certificato elettorale » e alla « circoscrizione », con, rispettivamente, la « tessera elettorale » ed il « collegio ».

In sintesi, a seguito delle novelle apportate: presidente, scrutatori e segretario votano nella sezione in cui esercitano il proprio ufficio anche qualora siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune (non più necessariamente della stessa circoscrizione); i rappresentanti delle liste votano nella sezione in cui esercitano la propria funzione purché siano elettori del collegio plurinominale (e non più della circoscrizione); i candidati possono votare in una delle sezioni del collegio plurinominale (anziché della circoscrizione), dove sono proposti, previa esibizione della tessera elettorale; gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione in cui esercitano il proprio ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, previa esibizione della tessera elettorale.

Un'altra categoria di elettori per i quali sono ammesse deroghe alle ordinarie modalità di esercizio del diritto di voto è costituita dai degenti negli ospedali e nelle case di cura. Negli ospedali con almeno 200 posti letto vengono istituite apposite sezioni elettorali dette sezioni ospedaliere (articolo 52 TU). Nei luoghi di cura con meno di 200 letti, il voto degli elettori ricoverati sono raccolti in loco dal presidente della sezione elettorale nella cui « circoscrizione » è situato il luogo di cura (articolo 53 TU). Quest'ultima disposizione è stata oggetto di novella nel corso dell'esame del Senato (articolo 2, comma 19, della proposta di legge). La modifica consiste nella sostituzione della «circoscrizione » con « collegio plurinominale ».

È stato infine eliminato il riferimento all'accesso separato per le donne alla sala delle elezioni (articolo 42 TU, modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*)).

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, la legge prevede che ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

Quale conseguenza dell'introduzione delle preferenze, la proposta in esame (articolo 2, comma 20, che incide sul secondo comma dell'articolo 58 TU) modifica anche le modalità di voto, disciplinando l'espressione delle preferenze, prevedendo che l'elettore possa esprimere, oltre al voto di lista, anche uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti - secondo le regole della «doppia preferenza di genere » – sulle linee orizzontali poste a destra del simbolo (come prescritto dall'articolo 31, comma 1, TU, modificato dall'articolo 2, comma 17 della proposta in esame). Sono vietati altri segni o indicazioni (articolo 58, comma 2, TU).

Altre modifiche alla disciplina vigente, già presenti nel Testo approvato dalla Camera in prima lettura, sono state confermate al Senato. Si tratta di due interventi di carattere formale (sempre al secondo comma dell'articolo 58 TU).

Il primo prevede che l'elettore tracci con la matita « un segno » in luogo dell'equivalente « un solo segno » prescritto nel testo vigente.

Con il secondo intervento (articolo 3, A.C. 3-*bis*-B) viene espunto il riferimento alla « parte gommata » della scheda da inumidire dopo la chiusura della stessa.

Il nuovo articolo 59-bis – introdotto dalla Camera e modificato dal Senato – detta disposizioni sulle modalità di espressione del voto e delle preferenze e sulla validità delle stesse.

Tali precisazioni sono motivate dall'introduzione della nuova scheda, costituita da tre parti (nominativo del capolista – contrassegno di lista – linee orizzontali per le preferenze) e sono finalizzate ad evitare dubbi interpretativi al momento dello scrutinio dovuti da eventuali anomalie nel tracciare il segno sulla scheda elettorale.

Anche il testo approvato alla Camera introduceva norme di dettaglio sulla validità dei voti, motivati anche in quel caso dalla scheda elettorale recante oltre ai simboli dei partiti, anche l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Nel corso dell'esame del Senato tali norme sono state modificate ed integrate, anche per tenere conto delle modifiche apportate alla scheda.

Una norma di chiusura, volta a fornire indicazioni per l'interpretazione delle eventuali ulteriori fattispecie che potrebbero riscontrarsi in fase di scrutinio, dispone la nullità di ogni altra modalità di espressione del voto difforme dal disposto dell'articolo 59-bis e del secondo comma dell'articolo 58 (che come si è detto vieta l'apposizione di più di un segno sulla scheda) solo qualora sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Gli articoli 67 e seguenti del TU disciplinano le modalità di scrutinio dei voti.

Inizia presso le sezioni elettorali lo scrutinio vero e proprio dei voti (articoli 68-75 TU), sul quale interviene la proposta di legge in esame (articolo 2, comma 22) al fine di adeguare le modalità di scrutinio con l'introduzione delle preferenze. In sostanza, viene in larga parte riprodotto il contenuto del Testo unico in vigore fino al 1993, quando era ancora prevista la preferenza singola, prima che questa venisse abolita.

Le modifiche agli articoli del Testo unico che riguardano lo scrutinio sono state introdotte al Senato, in conseguenza della introduzione delle preferenze. In particolare, si prevede che lo scrutatore delle designato all'estrazione schede enunci oltre al contrassegno votato, i nominativi dei candidati cui è stata attribuita la preferenza. Analogamente, viene presa nota di entrambi i dati. A conclusione dello spoglio il segretario proclama i voti di ciascuna lista e i voti di preferenza (articolo 68 TU).

Dopo la proclamazione dei voti spogliati, spetta al presidente di seggio decidere, in via provvisoria, sui reclami, sulla nullità dei voti di lista e sui voti di lista contestati (articolo 71 TU) e, come previsto dalla proposta in esame, anche sulle contestazioni dei voti di preferenza (articolo 2, comma 22).

L'articolo 2, comma 24, della proposta di legge (che modifica l'articolo 77 TU) adegua il procedimento alla introduzione dei collegi plurinominali e delle preferenze, prevedendo che gli Uffici centrali circoscrizionali provvedono prima alla determinazione della cifra elettorale di collegio e poi alla somma di tali cifre per determinare quella complessiva della circoscrizione e determinano, per ciascun collegio, la graduatoria dei candidati delle singole liste.

In particolare, il nuovo procedimento prevede le seguenti operazioni da compiersi da parte di ciascun ufficio centrale circoscrizionale: determinazione della cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, ossia della somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; determinazione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, ossia della somma dei voti di collegio della lista stessa; determinazione del totale dei voti validi della circoscrizione, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; determinazione, per ciascun collegio plurinominale, della cifra elettorale individuale di ciascun candidato, ossia della somma dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascuno come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio; determinazione della graduatoria dei candidati di ciascuna lista per ciascun collegio plurinominale sulla base delle rispettive cifre individuali, a parità di preferenze, prevale l'ordine di presentazione nella lista; comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e del totale dei voti validi della circoscrizione, al fine di individuare le liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento.

I commi 37 e 38 dell'articolo 2 della proposta di legge, introdotti nel corso dell'esame del Senato, modificano la disciplina del voto degli italiani all'Estero con due obiettivi. In primo luogo, il comma 37 estende la possibilità di esercitare il voto per corrispondenza, attualmente previsto per i cittadini residenti all'Estero, anche ai cittadini non residenti all'Estero, ma che vi si trovano temporaneamente. In secondo luogo, i commi 37 e 38 intervengono sulle modalità per assicurare la libertà e la segretezza del voto nella circoscrizione Estero, abolendo l'obbligo di stipulare intese con i governi dei Paesi ove risiedono i cittadini italiani (in mancanza delle quali nel sistema vigente non è possibile votare per corrispondenza) e prevedendo l'esclusione dal diritto di voto per corrispondenza dei cittadini che risiedono temporaneamente in Paesi nei quali non si ritiene sia tutelata la libertà e la segretezza del voto.

Il comma 37 dell'articolo 2, introduce il voto per corrispondenza dei cittadini italiani temporaneamente all'Estero, ma ivi non residenti, per le elezioni politiche e per i referendum.

In precedenza, tale possibilità è stata prevista da diversi provvedimenti normativi, in prevalenza a carattere di urgenza, in relazione a specifiche tornate elettorali e limitatamente a determinate categorie di elettori (sostanzialmente militari in missione e dipendenti pubblici all'Estero per motivi di servizio).

La disposizione in esame rende tale modalità di voto a regime, valida per tutte le elezioni politiche e per i referendum futuri, e la estende agli elettori temporaneamente all'Estero, purché assenti dall'Italia per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

Il voto viene espresso per corrispondenza e gli elettori votano i candidati della circoscrizione Estero. Le procedure elettorali sono analoghe a quelle vigenti per i cittadini residenti all'Estero, con alcuni adattamenti operati dal provvedimento in esame.

La disposizione in esame, dunque, attraverso una serie di novelle alla legge n. 459 del 2001 prevede che, oltre ai cittadini residenti all'estero, possano votare, con le medesime modalità, ossia per corrispondenza, anche i cittadini che si

trovano all'Estero, pur non essendo ivi residenti, in presenza di alcuni requisiti (articolo 4-bis, comma 1, legge n. 459 del 2001, introdotto dal comma 37, lettera a): la permanenza deve essere complessivamente di tre mesi nei quali è compresa la data delle elezioni; la permanenza deve avere una delle seguenti motivazioni: lavoro; studio; cure mediche. Il diritto di voto è esteso anche ai familiari conviventi.

I cittadini temporaneamente all'Estero che intendono votare all'Estero devono esercitare un'opzione (articolo 4-bis, comma 2, legge n. 459 del 2001, introdotto dal comma 37, lettera a). L'opzione è esercitata attraverso l'invio di una richiesta, redatta in carta libera e sottoscritta dall'elettore, che dovrà pervenire al comune di iscrizione elettorale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

La richiesta è corredata da: copia di un documento di identità valido; indicazione dell'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale contenente, tra l'altro, la scheda elettorale; dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; eventuale revoca dell'opzione di esercizio del voto in Italia (per gli elettori residenti all'Estero che hanno in precedenza scelto di votare in Italia).

La richiesta è valida per una sola consultazione e può essere revocata prima che scadano i 10 giorni antecedenti la pubblicazione del decreto di convocazione.

Una volta ricevute tutte le richieste di opzione, i comuni sono tenuti a trasmettere immediatamente al Ministero dell'intero l'elenco degli elettori temporaneamente all'Estero che hanno scelto di votare nel Paese in cui si trovano, previa annotazione nelle liste sezionali (elettorali).

Il Ministero dell'interno, entro i 28 giorni che precedono la data delle elezioni, comunica l'elenco degli optanti al Ministero degli affari esteri, che a sua volta trasmette i loro nominativi agli uffici consolari com-

petenti. Gli uffici consolari inseriscono tali nominativi in elenchi speciali (articolo 4-bis, comma 3, legge n. 459 del 2001, introdotto dal comma 37, lettera a)).

A questo punto il procedimento speciale per il voto dei cittadini temporaneamente all'Estero non ivi residenti confluisce in quello ordinario per i cittadini residenti all'estero, opportunamente adattato dal comma in esame, che prevede quanto segue. Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per corrispondenza (legge n. 459 del 2001, articolo 1, comma 2).

Non oltre il 18º giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori residenti all'Estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia e ai cittadini non residenti all'Estero che hanno esercitato la predetta opzione (articolo 12, comma 3, legge 459 del 2001, come modificato dal comma 37, lettera b), n. 1), un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza.

Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico elettorale possono richiederlo presso l'ufficio consolare. Con una modifica introdotta dalla proposta di legge in esame, viene soppresso l'obbligo per l'elettore di presentarsi personalmente all'ufficio consolare per fare la richiesta (articolo 12, comma 5, legge n. 459 del 2001, come modificato dal comma 37, lettera b), n. 2). Da notare che tale semplificazione riguarda tutti gli elettori ammessi al voto per corrispondenza (sia quelli residenti all'Estero, sia quelli temporaneamente all'Estero).

Per quanto riguarda l'invio e la raccolta dei plichi per il personale delle Forze armate in missione all'Estero, viene dettata una disciplina specifica dal comma 37, lettera *a*), n. 5.

L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre (legge n. 459 del 2001, articolo 11, comma 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (legge n. 459 del 2001, articolo 12, comma 6).

Gli uffici consolari quindi trasmettono i plichi in Italia all'Ufficio centrale elettorale appositamente istituito per la circoscrizione Estero. Assieme ai plichi, vengono trasmessi anche gli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 12, comma 7, legge n. 459 del 2001, come modificato dal comma 37, lettera *b*), n. 3); nel testo vigente si prevede, invece, la trasmissione del numero degli elettori che hanno optato per il voto in Italia.

Presso l'Ufficio si costituiscono i seggi elettorali con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 13, comma 1, legge n. 459 del 2001, come modificato dal comma 37, lettera *c*); nel testo vigente si prevede che i seggi sono costituiti per gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia).

Le operazioni di scrutinio devono avvenire contestualmente a quelle dei voti espressi in Italia (articolo 14, legge n. 459 del 2001). Il disegno di legge in esame specifica che lo scrutinio delle schede degli elettori temporaneamente all'Estero viene effettuato insieme a quelle dei cittadini residenti all'Estero (articolo 4-bis, comma 4, legge n. 459 del 2001, introdotto dal comma 37, lettera a). Inoltre, viene altresì

specificato che l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna a ciascun presidente di seggio copia autentica degli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 14, comma 2, legge n. 459 del 2001, come modificato dal comma 37, lettera *d*); attualmente la legge prevede che vengono consegnati gli elenchi dei cittadini residenti all'Estero aventi diritto all'espressione del voto divisi per ripartizione della circoscrizione Estero.

Una disciplina speciale è prevista per l'espressione del diritto di voto da parte appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'Estero nello svolgimento di missioni internazionali.

Per tali elettori, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, previa intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto anche nel caso che i predetti elettori si trovino in paesi in cui è escluso il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in quanto ritenuti «insicuri» (legge n. 459 del 2001, nuovo articolo 4-*bis*, comma 5).

Facendo la disposizione riferimento esclusivamente alle modalità tecnico-organizzative per l'espressione del voto e la raccolta dei plichi, anche a questi elettori appare comunque applicabile la disciplina sull'opzione per l'esercizio del diritto di voto all'estero e sui conseguenti adempimenti (introdotta dall'articolo 4-bis medesimo).

Modalità particolari per l'esercizio del voto, definite d'intesa tra in Ministero degli affari esteri e dell'interno, sono altresì previste per il personale diplomatico che si trovi in Paesi « non sicuri » (legge n. 459 del 2001, articolo 4-bis, comma 6).

Oltre ad estendere il diritto di voto per corrispondenza anche ai cittadini italiani temporaneamente all'Estero, il comma 37, insieme al comma 38, interviene anche sulle misure per garantire la libertà e la segretezza del voto, abolendo l'attuale sistema basato sulle intese semplificate stipulate tra l'Italia e i governi dei Paesi ove risiedono i cittadini italiani. In luogo di tale sistema, basato sulle intese bilaterali, il comma in esame introduce un sistema unilaterale che prevede l'esclusione dal diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in particolari circostanze.

A tal fine viene abrogato l'articolo 19 della legge n. 459 del 2001, che disciplina le intese semplificate (comma 37, lettera *e*), e le corrispondenti disposizioni di esecuzione recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, emanato appunto in attuazione della legge 459 (comma 38). In particolare, sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera *g*), e l'articolo 9 del regolamento.

Viene al contempo introdotto comma 1-bis all'articolo 20 (comma 37, lettera f)), che non ammette il diritto di voto per corrispondenza (e quindi sia dei cittadini residenti all'Estero, sia dei cittadino temporaneamente all'Estero, ma ivi non residenti) nei seguenti casi: mancanza di relazioni diplomatiche tra l'Italia e lo Stato estero; situazione politica o sociale dello Stato estero che non garantisce neanche temporaneamente lo svolgimento dell'esercizio del diritto di voto in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza o che non garantisce che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani a causa dell'esercizio del diritto di voto.

Come già visto, sono previste due deroghe, per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'Estero nello svolgimento di missioni internazionali e per il personale diplomatico, al divieto di ammettere al voto per corrispondenza gli italiani all'Estero presenti in Paesi che rientrano nelle due predette categorie (legge n. 459 del 2001, articolo 4-bis, commi 5 e 6).

Passiamo ora ad esaminare le disposizioni sul meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, la cosiddetta formula elettorale, disciplinate dagli articoli 83 e 83-bis del Testo unico.

Come già ricordato, gli elementi qualificanti del sistema elettorale sono i seguenti: i seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale; accedono alla ripartizione dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento dei voti validi su base nazionale (oltre, a determinate condizioni, alle liste rappresentative di minoranze linguistiche); alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale sono attribuiti 340 seggi; qualora nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento si procede a un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti; alla lista che prevale nel ballottaggio sono attribuiti 340 seggi; non è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e non è consentita nessuna forma di apparentamento o collegamento fra liste tra i due turni di votazione; i seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto; si procede infine alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista.

Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state apportate rilevanti modifiche.

Le principali novità introdotte dal Senato relativamente all'attribuzione dei seggi a livello nazionale riguardano: la soppressione delle coalizioni di liste; la soglia unica di accesso alla ripartizione dei seggi, fissata al 3 per cento. Nel testo approvato dalla Camera erano previste soglie di sbarramento differenziate: 12 per cento per le coalizioni, 4,5 per cento per le liste collegate in coalizione, 8 per cento per le liste singole non collegate in coalizione; l'aumento dal 37 al 40 per cento della soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza al primo turno; la consistenza del premio di maggioranza, fissato in ogni caso in 340 seggi. Nel testo della Camera l'entità del premio era diversa a seconda che lo stesso fosse attribuito al

primo turno – una percentuale di seggi pari alla cifra elettorale nazionale della lista o coalizione aumentata del 15 per cento fino a un massimo di 340 seggi – o al secondo turno – 321 seggi.

La prima operazione dell'Ufficio centrale nazionale è la determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (articolo 83, comma 1, n. 1)). Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

L'Ufficio individua poi la lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale (articolo 83, comma 1, n. 2)). Segnala che i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono calcolati per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale (articolo 83, comma 6). L'Ufficio calcola inoltre il totale dei voti validi espressi a livello nazionale, dato dalla somma dei voti validi conseguiti da tutte le liste in tutte le circoscrizioni.

L'Ufficio individua quindi le liste che hanno conseguito la soglia minima di voti necessari per accedere al riparto dei seggi (cosiddetta « soglia di sbarramento ».

L'articolo 83, comma 1, n. 3) fissa tale soglia al 3 per cento del totale dei voti validi espressi. Anche in questo caso i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono calcolati ai fini del raggiungimento della soglia (articolo 83, comma 6).

Sono inoltre ammesse al riparto, come attualmente già previsto, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.

Una volta individuate le liste ammesse al riparto dei voti l'Ufficio procede ad una prima ripartizione provvisoria dei seggi tra le liste sulla base dei voti ottenuti (articolo 83, comma 1, n. 4)).

Questa prima ripartizione viene effettuata con criterio proporzionale.

Il metodo previsto è quello dei quozienti interi e dei più alti resti. Nelle operazioni di ripartizione dei seggi non sono calcolati i seggi spettanti alle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, attribuiti con diverso sistema ai sensi delle disposizioni speciali del Titolo VI del Testo unico. Pertanto, ai fini delle operazioni descritte, nelle cifre elettorali nazionali delle liste non sono considerati i voti ottenuti dalle liste in queste due circoscrizioni (articolo 83, comma 6).

Applicando le disposizioni citate, i seggi da ripartire sono dunque attualmente 606, ovvero i 618 seggi da assegnare sul territorio nazionale (escludendo i 12 seggi da assegnare nella circoscrizione Estero), detratti il seggio uninominale spettante alla Valle d'Aosta e gli 11 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige sulla base del censimento 2011.

L'Ufficio centrale nazionale valuta dunque l'eventuale assegnazione del premio di maggioranza: in primo luogo verifica se la cifra elettorale nazionale della lista maggioritaria corrisponde ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi (articolo 83, comma 1, n. 5)).

Nel caso in cui la lista maggioritaria abbia effettivamente ottenuto il 40 per cento dei voti, l'Ufficio verifica se tale lista, in base alla ripartizione provvisoria effettuata, abbia conseguito almeno 340 seggi (articolo 83, comma 1, n. 6)). Qualora li abbia conseguiti, è confermata l'assegnazione dei seggi risultante dalla suddetta ripartizione (articolo 83, comma 1, n. 7)); qualora non li abbia conseguiti, alla lista maggioritaria viene attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 (articolo 83, comma 2).

Qualora nessuna lista abbia ottenuto il 40 per cento dei voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra le due liste più votate, che si svolge nella seconda domenica successiva al primo turno; alla lista che risulta vincente al ballottaggio vengono quindi assegnati 340 seggi (articolo 83, comma 5).

In base a quanto previsto, si procede dunque alla verifica del numero di seggi ottenuti solo qualora la lista di maggioranza abbia effettivamente superato la soglia del 40 per cento dei voti; in caso contrario è previsto il ballottaggio. Ne deriva che nell'eventualità (improbabile, ma tecnicamente non impossibile) in cui alla lista spetterebbero 340 seggi in caso di mancato raggiungimento della soglia del 40 per cento deve comunque procedersi allo svolgimento del turno di ballottaggio.

Una volta attribuiti i seggi del premio di maggioranza alla lista vincente, al primo turno o a seguito del ballottaggio, l'Ufficio calcola, ai fini del successivo riparto fra le circoscrizioni, il quoziente elettorale di maggioranza: tale quoziente si ottiene dividendo la cifra elettorale nazionale della lista di maggioranza per il numero di seggi ad essa attribuito (articolo 83, comma 2, ultimo periodo).

L'Ufficio procede quindi alla ripartizione dei restanti seggi tra le altre liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 83, comma 3. In questa operazione applica il medesimo metodo proporzionale previsto per la prima ripartizione provvisoria, utilizzando però, al posto del quoziente unico, il quoziente elettorale nazionale di minoranza: tale quoziente si ottiene dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste di minoranza per il numero di seggi da attribuire alle liste stesse (articolo 83, comma 4). Il numero dei seggi da ripartire fra le liste di minoranza è pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista di maggioranza (esso non è stabilito in misura fissa, poiché dipende dal numero di seggi già assegnati rispettivamente alla lista di maggioranza e alle liste di minoranza nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige).

Completata l'assegnazione dei seggi alle liste a livello nazionale, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni (all'articolo 83, comma 1, n. 8, TU).

La ripartizione è effettuata in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto in una determinata circoscrizione, con l'obiettivo di far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine, come somma di tutti i seggi in essa assegnati a tutte le liste, il totale dei seggi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione.

Il sistema di ripartizione fra le circoscrizioni richiama in gran parte quello vigente, introdotto dalla legge n. 270 del 2005. Come più volte ricordato, tale sistema non si applica nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Esso prevede la determinazione, per ogni lista, di un indice proporzionale, che rappresenta la quota di seggi della circoscrizione spettante alla lista sulla base dei seggi ad essa assegnati in sede nazionale, e di un indice complessivo circoscrizionale, costituito dalla somma degli indici determinati per ciascuna lista.

A ciascuna lista è assegnato nella circoscrizione un numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato ottenuto dividendo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione per l'indice complessivo e moltiplicando questo quoziente per l'indice individuale di ciascuna lista.

I seggi che eventualmente residuano da assegnare sono attribuiti in ciascuna circoscrizione alle liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti in base ai quali è stata effettuata l'assegnazione di seggio per la parte intera.

L'Ufficio accerta quindi se, sommando i seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista, questa abbia ottenuto più seggi (lista eccedentaria) o meno seggi (lista deficitaria) di quelli ad essa attribuiti a livello nazionale. In questo caso procede ad una «correzione» delle assegnazioni effettuate: iniziando dalla lista con il maggior numero di seggi eccedenti - e, in caso di parità, da quella con la maggior cifra elettorale nazionale - sottrae i seggi eccedenti nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione e li attribuisce nella medesima circoscrizione alle liste deficitarie per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione non hanno dato luogo all'assegnazione di un seggio. Qualora nella medesima circoscrizione più liste deficitarie abbiano le parti decimali dei quozienti inutilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale inutilizzata e, in caso di parità, a quella con la maggior cifra elettorale nazionale.

Qualora poi non sia possibile attribuire il seggio sottratto alla lista eccedentaria nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con le parti decimali dei quozienti inutilizzate, l'Ufficio prosegue per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, fino ad individuare un'altra circoscrizione in cui sia possibile sottrarre il seggio alla lista eccedentaria e assegnarlo alla lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Tale disposizione è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, al fine di evitare, per possibile, l'applicazione « norma di chiusura » del sistema, che può determinare uno «slittamento» del numero di seggi attribuiti alle circoscrizioni.

La « norma di chiusura », già presente nel sistema attualmente vigente, prevede infatti che, qualora non sia possibile effettuare la compensazione in base alle operazioni già esaminate, i seggi vengono sottratti alla lista eccedentaria nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti e vengono assegnati alla lista deficitaria nelle altre circoscrizioni in cui abbia le maggiori parti decimali dei quozienti inutilizzate.

La ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali è disciplinata dall'articolo 83-bis del Testo unico, che ne affida la competenza in ciascuna circoscrizione all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il metodo applicato mutua sostanzialmente quello per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, ad eccezione del sistema di compensazione fra liste eccedentarie e liste deficitarie nella ripartizione dei seggi spettanti alle liste di minoranza, modificato dal Senato.

Per procedere a tale compensazione, infatti, l'ufficio accerta se, sommando i seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna delle liste di minoranza, una lista abbia ottenuto più seggi (lista eccedentaria) o meno seggi (lista deficitaria) di quelli ad essa attribuiti a livello circoscrizionale. In questo caso procede ad una « correzione »

delle assegnazioni effettuate, con un metodo di compensazione diverso - come appena detto - da quello adottato per il riparto fra circoscrizioni: l'Ufficio determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedenti e, a parità di questi, la lista che ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae il seggio a tale lista nel collegio nel quale essa lo ha ottenuto con la minore parte decimale del quoziente e lo attribuisce alla lista deficitaria con il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che ha la maggior parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di un seggio; il seggio è assegnato nel collegio in cui la lista deficitaria ha la maggior parte decimale del quoziente inutilizzata. L'Ufficio ripete tali operazioni fino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari (comma 1, numero 4)).

Nel testo approvato alla Camera era invece prevista l'applicazione nei collegi dello stesso meccanismo applicato per la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, ovvero la compensazione all'interno del medesimo collegio e, solo quando non fosse possibile, in altro collegio.

A seguito della modifica introdotta al Senato relativamente all'assegnazione dei seggi attribuiti al gruppo di liste di minoranza, è possibile che, fermo restando il numero dei seggi attribuiti a livello di circoscrizione, il numero di seggi complessivamente assegnati in un collegio aumenti o diminuisca rispetto al numero di seggi ad esso spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica emanato contestualmente al decreto di convocazione dei comizi elettorali. Concluse le operazioni di attribuzione dei seggi nei collegi, le assegnazioni alle liste sono definitive e l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione degli eletti.

In ciascun collegio l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede alla proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, secondo l'ordine previsto dall'articolo 84, comma 1:

per primo il capolista e successivamente i candidati, secondo la graduatoria delle preferenze ottenute.

Qualora in un collegio non sia possibile assegnare un seggio ad una lista perché la lista stessa ha esaurito il numero di candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna il seggio alla lista in un altro collegio della medesima circoscrizione in cui la lista stessa abbia la maggior parte decimale del quoziente inutilizzata e, qualora residuino ancora seggi da assegnare, in un altro collegio della medesima circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata.

Qualora anche dopo tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, il quale individua la circoscrizione in cui la lista stessa abbia la maggior parte decimale del quoziente inutilizzata e ne dà comunicazione a sua volta all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. Quest'ultimo provvede all'assegnazione del seggio, sempre nell'ordine descritto.

È poi previsto che il deputato eletto in più collegi plurinominali, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, dichiari alla Presidenza della Camera il collegio prescelto. In mancanza di opzione si procede mediante sorteggio (articolo 85).

L'articolo 86 disciplina l'attribuzione dei seggi rimasti vacanti per qualsiasi causa, anche sopravvenuta: tali seggi sono attribuiti nel medesimo collegio plurinominale al primo dei candidati non eletti secondo la graduatoria delle preferenze (si intende della medesima lista). Qualora la lista abbia esaurito i candidati si procede con le modalità previste dall'articolo 84 in caso di incapienza delle liste.

A seguito di una modifica introdotta dal Senato, è stata poi disciplinata l'attribuzione dei seggi vacanti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige: nel caso in cui si tratti di collegi uninominali si procede ad elezioni suppletive; nel caso in cui si tratti di uno dei seggi attribuiti con metodo proporzionale in Trentino-Alto Adige, il seggio è assegnato al primo dei candidati non eletti nell'ordine progressivo di lista.

Passando all'esame della disciplina speciale, per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, ricorda che il principio della specialità è enunciato all'articolo 2 del Testo unico: la circoscrizione Valle d'Aosta, come nella disciplina vigente, è costituita in un unico collegio uninominale, mentre nella regione Trentino-Alto Adige, che nel sistema vigente si differenzia per la sola elezione del Senato, sono costituiti otto collegi uninominali.

In via generale, nelle due circoscrizioni il sistema di elezione è uninominale maggioritario, con una quota proporzionale in Trentino-Alto Adige, con la quale sono attribuiti, sulla base dell'ultimo censimento, tre seggi. I candidati nei collegi uninominali sono collegati a liste presentate a livello nazionale. Il collegamento candidato-lista determina la connessione tra le due circoscrizioni « speciali » e il restante territorio nazionale.

Nello specifico, la disciplina del voto nelle due circoscrizioni è contenuta nel Titolo VI del Testo unico, agli articoli da 92 a 93-quater.

La circoscrizione Valle d'Aosta rimane, come nella disciplina vigente, collegio uninominale con elezione maggioritaria.

Le modifiche al Testo unico riguardano il collegamento in sede nazionale delle liste che presentano candidature e ottengono voti nel collegio uninominale.

Nella disciplina vigente infatti, sia per la Camera che per il Senato, l'elezione del candidato nel collegio uninominale Valle d'Aosta non è in alcun modo collegata con l'elezione nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale.

Rimangono immutate le norme sulle sottoscrizioni delle candidature e sulle modalità di presentazione delle stesse (articolo 92, comma 1, numeri 2) e 3)).

Viene invece stabilito, innovando rispetto alla normativa vigente, che le liste che hanno depositato presso il Ministero dell'interno il contrassegno e lo statuto ai fini della presentazione di candidature nei collegi plurinominali su tutto il territorio nazionale (articolo 14 TU) presentano candidati nel collegio uninominale, ad esse collegate.

Per il dettaglio della disciplina, la norma rinvia a quanto stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige.

Per quanto riguarda la scheda elettorale, una modifica introdotta dal Senato rinvia al modello di scheda definito per la elezione nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige.

Le modalità di voto sono stabilite dal novellato comma 2 dell'articolo 92.

L'elettore vota – tracciando un unico segno – scegliendo la lista o una delle liste cui è collegato il candidato. Il voto espresso a favore della lista prescelta, è espresso anche in favore del candidato. Se l'elettore esprime il voto contrassegnando soltanto il nome del candidato, invece, quel voto si estende alla lista cui questo è collegato se egli è collegato ad una sola lista; nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, il voto è valido per il solo candidato.

In coerenza con la nuova modalità di votazione, sono esplicitate le operazioni che deve compiere l'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta (il cui nome è stato modificato nel corso dell'esame al Senato per uniformità con la denominazione degli altri uffici elettorali).

L'elezione per l'unico seggio della Valle d'Aosta rimane maggioritaria: è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Alla norma è stata aggiunta dal Senato la specificazione che il candidato che ottiene il maggior numero di voti è comunque proclamato eletto, anche se collegato ad una lista che non ha superato la soglia di accesso del 3 per cento dei voti validi a livello nazionale. In caso di parità, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale il candidato risultato eletto, la lista o liste ad esso collegate, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi espressi nel collegio.

Per quanto riguarda la circoscrizione Trentino-Alto Adige, le norme introdotte sono interamente innovative rispetto al Testo unico, in quanto il sistema vigente per l'elezione della Camera dei deputati non prevede una disciplina specifica per la circoscrizione Trentino-Alto Adige.

La candidatura nel collegio uninominale è fatta per singoli candidati che si collegano ad una o più liste, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. Dalla disciplina complessiva si evince che il collegamento riguarda liste presentate a livello nazionale con deposito del contrassegno e dello statuto presso il Ministero dell'interno, secondo la previsione generale di cui all'articolo 14 del Testo unico.

La dichiarazione di collegamento deve accompagnata dall'accettazione essere scritta da parte del rappresentante nazionale della lista a cui il candidato si collega; l'accettazione attesta altresì la conoscenza degli eventuali altri collegamenti. La dichiarazione di collegamento del candidato contiene il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate, contrassegni presentati a livello nazionale ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico e che sono riprodotti sulla scheda elettorale accanto al nominativo del candidato (articolo 93-bis, comma 3). Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Non è consentita la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale, a pena di nullità della candidatura medesima. È altresì nulla la contemporanea candidatura in una lista circoscrizionale e in un collegio uninominale.

La singola candidatura nel collegio uninominale, accompagnata dai documenti necessari indicati dalla legge, deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che anticipi di oltre 120 giorni la fine naturale della legislatura, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.

Partiti e gruppi politici che intendono presentare liste circoscrizionali di candidati che concorrono all'attribuzione dei seggi della quota proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali (articolo 93-bis, comma 3).

Con la dichiarazione di presentazione deve essere indicato il contrassegno di lista, la denominazione del partito o gruppo politico, il contrassegno o i contrassegni delle candidature uninominali collegate. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'articolo 93-bis, il contrassegno delle liste circoscrizionali appare dunque corrispondere al contrassegno depositato a livello nazionale presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14.

Il comma 7 richiama altresì il contrassegno della candidatura uninominale, al quale non fa peraltro riferimento la disposizione sul contenuto della scheda elettorale (articolo 93-ter, comma 1).

Le liste comprendono un numero di candidati non inferiore ai due terzi e non superiore al numero di seggi da attribuire in ragione proporzionale (che attualmente risulta pari a tre).

La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione; anche per le liste circoscrizionali, in caso di scioglimento della Camera dei deputati che anticipi di oltre 120 giorni la fine naturale della legislatura, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.

L'articolo 93-ter, comma 1, descrive la scheda elettorale. Essa riporta in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, a destra, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale. Se il candidato è collegato a più liste, nello stesso riquadro sono posti in successione i contrassegni delle liste collegate. Disposizioni sul contenuto della

scheda elettorale sono recate anche dall'articolo 93-bis, comma 3, del Testo unico, che prevede che nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di lista depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico (liste nazionali) o dai contrassegni di lista nazionali depositati, in caso di collegamento con più liste.

L'articolo 93-ter stabilisce altresì le modalità di espressione del voto (comma 2).

L'elettore esprime un unico voto che determina sia l'elezione del candidato uninominale, sia l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale.

L'elettore vota, tracciando un unico segno: scegliendo la lista o una delle liste cui è collegato il candidato. Il voto espresso a favore della lista prescelta, è espresso anche in favore del candidato; oppure contrassegnando soltanto il nome del candidato. In tal caso il voto si estende alla lista cui questo è collegato se egli è collegato ad una sola lista; nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, il voto è valido per il solo candidato.

Anche per la circoscrizione Trentino-Alto Adige il nome dell'Ufficio preposto alle operazioni di scrutinio e computo dei voti, costituito presso la Corte di Appello di Trento, è stato modificato (nel corso dell'esame al Senato) in Ufficio elettorale circoscrizionale.

L'Ufficio procede alle seguenti operaelencate all'articolo 93-quater, comma 1: determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti ottenuti dalla lista o da una delle liste collegate al candidato nei collegi uninominali; sono compresi i voti espressi per il candidato, quando questo è collegato a quell'unica lista; determina la cifra elettorale di ciascun candidato, costituita dalla somma dei voti ottenuti dalla lista o da una delle liste ad esso collegate e dei voti espressi per il solo candidato che non è stato possibile attribuire anche ad una lista (in quanto collegato a più liste).

L'Ufficio proclama eletto, in ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se collegato ad una lista che non ha ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale. In caso di parità, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (comma 2).

L'Ufficio comunica quindi all'Ufficio centrale nazionale (comma 3): la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; il totale dei voti validi nella circoscrizione; il numero dei candidati uninominali risultati eletti per ciascuna lista.

L'assegnazione dei seggi della quota proporzionale è disciplinata dai commi 4-7 dell'articolo 93-quater ed avviene in modo differente in relazione all'attribuzione o meno del premio di maggioranza a livello nazionale: se il premio di maggioranza non è attribuito a livello nazionale, i seggi sono attribuiti proporzionalmente, con il metodo d'Hondt; se il premio di maggioranza è attribuito alla lista maggioritaria, i seggi sono assegnati per due terzi alla lista maggioritaria e il restante terzo tra le liste di minoranza.

L'assegnazione avviene comunque sulla base dei voti ottenuti dalle liste, previo scorporo parziale dei voti ottenuti dai candidati uninominali collegati. La disciplina dello scorporo ricalca quella del sistema introdotto dalla legge n. 277 del 1993 per la Camera (ad eccezione del fatto che qui è basata su un unico voto): sono sottratti dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista, per ciascun collegio in cui sia stato eletto un candidato collegato alla medesima lista, i voti ottenuti dal candidato immediatamente successivo al primo aumentati di una unità e comunque un numero di voti non inferiore al 25 per cento del totale dei voti validi del collegio (cosiddetto « scorporo parziale »). Qualora un candidato sia collegato a più liste, lo scorporo avviene pro quota in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista collegata.

L'Ufficio proclama quindi eletti, secondo i seggi spettanti a ciascuna lista, i candidati della lista secondo l'ordine di successione.

Dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, preannuncia l'intenzione di incaricare un altro relatore sul provvedimento stesso, nella persona del deputato Migliore.

Danilo TONINELLI (M5S) contesta la scelta preannunciata dal presidente Sisto. di indicare come correlatore un deputato appartenente al Partito Democratico, evidenziando come tale gruppo abbia già adottato la decisione di non modificare il provvedimento rispetto al testo trasmesso dal Senato. In tale situazione ritiene, quindi, che non vi siano le condizioni per procedere a un esame approfondito della legge elettorale. Ribadisce, pertanto, la richiesta già formulata nella precedente riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, di indicare come correlatore un esponente del suo gruppo, in quanto maggior gruppo di opposizione.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che il ruolo di relatore è quello di garantire lo svolgimento di un lavoro serio e approfondito da parte della Commissione, pur restando fermo il fatto che, al momento della votazione, il voto del relatore è equiparato a quello degli altri deputati.

Osserva, inoltre, che spetta alla presidenza contemperare le due diverse esigenze, di assicurare un esame approfondito e, al tempo stesso, di garantire che sia rispettata la data fissata dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) rileva che esiste la possibilità, per i gruppi di opposizione, di essere rappresentati da relatori di minoranza.

Francesco Paolo SISTO, presidente, precisa che, ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del regolamento della Camera, al termine della discussione presso la Commissione di merito i gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché gli emendamenti della Commissione 4.700, 5.700, 7.700, 8.700 e 8.701 e i relativi subemendamenti non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

Audizione di Stefania Carnevale, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Ferrara, e di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura (Svolgimento e conclusione)

30

SEDE CONSULTIVA:

31

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

Audizione di Stefania Carnevale, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Ferrara, e di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Ilaria Livigni, rappresentante dell'Organismo unitario dell'avvocatura, e Stefania Carnevale, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Ferrara.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FER-RARESI (M5S) e Andrea COLLETTI (M5S).

Risponde ai quesiti posti Stefania Carnevale, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Ferrara.

Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori.

C. 2453 Albanella.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 2453, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, consta di un articolo unico ed apporta alcune modifiche alla disciplina sulla corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga, di cui alla legge n. 4/1953. In particolare, con l'obiettivo di consentire al lavoratore di ottenere, nei tempi ordinari di 30 giorni dal momento del deposito del ricorso, un decreto ingiuntivo per il pagamento degli emolumenti lavorativi (o, in mancanza, per la consegna del prospetto di paga) si

prevede (novellando l'articolo 1 della L. 4/1953) che l'obbligo di consegna del prospetto paga operi non solo al momento della corresponsione della retribuzione al lavoratore ma, indipendentemente dall'effettiva corresponsione della retribuzione medesima, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la necessità della proposta in esame trae origine dal fatto che la disciplina vigente non offre le dovute garanzie per i lavoratori in caso di comportamenti elusivi da parte dei datori di lavoro che non ottemperino al dovere di rilasciare il documento comprovante il credito del lavoratore. L'attuale prassi giudiziaria, infatti, sarebbe orientata nel senso di non consentire un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo previsto dal rito monitorio, senza l'allegazione dei prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, con evidente nocumento per il prestatore di lavoro che abbia effettivamente adempiuto alla propria prestazione lavorativa senza ottenere alcun corrispettivo. Questa prassi, pertanto, finirebbe con il prediligere l'atteggiamento inadempiente del datore di lavoro che viene favorito da una normativa imprecisa e dai tempi della giustizia notoriamente troppo dilatati, considerato che dal momento del deposito di un ricorso ordinario presso la cancelleria del tribunale trascorrono circa diciotto mesi per ottenere la prima udienza di trattazione, tempi senz'altro troppo lunghi per un lavoratore che debba provvedere ai bisogni propri e, spesso, della propria famiglia. Si propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva di aver più volte utilizzato nel corso della sua attività professionale lo strumento monitorio al quale viene fatto riferimento nella relazione di accompagnamento della proposta di legge in esame, per cui si chiede se vi sia realmente l'esigenza di modificare la legislazione vigente.

Ritiene che sarebbe opportuno procedere ad un monitoraggio della prassi in merito presso diversi tribunali al fine di verificare se l'intervento normativo in esame sia effettivamente necessario.

Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che la disposizione in esame serva comunque ad eliminare qualsiasi dubbio interpretativo, evitando prassi discordi tra un ufficio giudiziario ed un altro. La

modifica normativa proposta non sarebbe comunque dannosa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:
AUDIZIONI	INFURMALI:

Audizione dell'avvocato Ferdinando Imposimato e del professor Pasquale De Sena, nell'ambito	
dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C.	
2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio,	
recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare »	33
AVVERTENZA	33
AVVENTENZA	33

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 aprile 2015.

Audizione dell'avvocato Ferdinando Imposimato e del professor Pasquale De Sena, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio, recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

OFF	00110111	
SEDE	CONSUL	TIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	34
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	35
Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	37
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-A e abb. (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	37
RISOLUZIONI:	
7-00619 Fassina e altri: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione anche al fine di completare le opere del Nuovo palazzo dei congressi.	
7-00637 Marcon e altri: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione per far fronte ai debiti conseguenti alla realizzazione del Nuovo palazzo dei congressi (Discussione congiunta e rinvio)	38
AVVERTENZA	40

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º aprile 2015.

Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che, nella seduta del 1º aprile scorso, la rappresentante del Governo aveva evidenziato la sussistenza di profili critici in relazione a talune disposizioni del provvedimento, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria, che necessitano pertanto di ulteriori approfondimenti istruttori. Chiede pertanto se siano stati compiuti i suddetti approfondimenti istruttori.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare l'importanza del provvedimento, segnala che l'attuale formulazione dello stesso non consente, alla luce della verifica negativa effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica, l'espressione di un parere favorevole. Alla luce di tali considerazioni, si rimette alla Commissione in ordine all'adozione di eventuali iniziative volte a consentire la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Francesco BOCCIA, presidente, prendendo atto di quanto dichiarato dalla rappresentante del Governo, propone di inviare al presidente della Commissione di merito una lettera, a sua firma, volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario tuttora esistenti sul testo del provvedimento, al fine di verificare la possibilità di risolvere tali profili nel prosieguo dell'esame in sede referente, tramite opportune modifiche al provvedimento medesimo.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, concorda con quanto proposto dal presidente.

La Commissione concorda con la proposta formulata dal presidente.

Francesco BOCCIA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che, come stabilito, procederà all'invio al presidente della Commissione affari costituzionali di una lettera nei termini in precedenza illustrati.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

Nuovo testo C. 1533.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1º aprile 2015.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nelle precedenti sedute, la rappresentante del Governo aveva fornito risposta a parte dei chiarimenti chiesti dalla relatrice, riservandosi di completare la risposta nel corso di una successiva seduta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, ad integrazione della documentazione depositata nella seduta del 12 marzo 2015 e dei chiarimenti forniti nella successiva seduta del 1º aprile, anche sulla base degli elementi acquisiti da altre amministrazioni, evidenzia che appare necessario specificare, all'articolo 1, comma 2, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, del decreto-legge n. 70 del 2011, concernente il finanziamento per la Fondazione per il merito, è quella contenuta al secondo periodo del predetto comma 15 e che la citata autorizzazione di spesa reca le disponibilità necessarie all'assegnazione dei premi e delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 1.

Segnala inoltre che l'utilizzo della quota dell'uno per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, previsto dall'articolo 2, comma 1, non pregiudica gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo e che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui è previsto l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nella misura di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla prevenzione dei rischi geologici, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Evidenzia la necessità di inserire, dopo il comma 3 dell'articolo 2, un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Osserva inoltre che l'articolo 3, nel modificare i requisiti per la costituzione o il mantenimento di un dipartimento universitario, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia perché l'articolo sarà applicato nell'ambito delle risorse a disposizione degli atenei, sia perché l'applicazione dei criteri in esso contenuti potrebbe comportare una diminuzione del numero dei dipartimenti. Ritiene comunque necessario introdurre un'espressa clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 3.

Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1533, recante Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario specificare, all'articolo 1, comma 2, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente il finanziamento per la Fondazione per il merito, è quella contenuta al secondo periodo del predetto comma 15;

la citata autorizzazione di spesa reca le disponibilità necessarie all'assegnazione dei premi e delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 1;

l'utilizzo della quota dell'uno per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previsto dall'articolo 2, comma 1, non pregiudica gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui è previsto l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nella misura di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla prevenzione dei rischi geologici, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità:

appare necessario inserire, dopo il comma 3 dell'articolo 2, un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

l'articolo 3, nel modificare i requisiti per la costituzione o il mantenimento di un dipartimento universitario, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia perché l'articolo sarà applicato nell'ambito delle risorse a disposizione degli atenei, sia perché l'applicazione dei criteri in esso contenuti potrebbe comportare una diminuzione del numero dei dipartimenti;

appare comunque necessario introdurre un'espressa clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 15," aggiungere le seguenti: "secondo periodo,";

all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"; all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º aprile 2015.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica sul provvedimento in titolo, secondo quanto deliberato nella seduta dello scorso 12 marzo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, segnalando che la Ragioneria generale dello Stato sta ancora procedendo a verifiche e riscontri sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, ritiene di poter presentare in tempi brevi la relazione tecnica alla Commissione, auspicabilmente già nella giornata di domani.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime il suo disappunto per il ritardo del Governo nella trasmissione della relazione tecnica, rilevando come tale inadempienza risulti ancora più inaccettabile tenendo conto delle particolari condizioni in cui versano le persone affette da talidomide, una patologia causata da errori medici e che al momento interessa nel nostro Paese circa 650 soggetti.

Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso gli emendamenti della Commissione 4.700, 5.700, 7.700, 8.700 e 8.701, e i subemendamenti 0.5.700.1, 0.7.700.1, 0.7.700.2, 0.7.700.3, 0.8.700.1 e 0.8.700.2, che intervengono a vario titolo sulla definizione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, ad eccezione dell'emendamento 7.700.

Al riguardo, fa presente che le citate proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, dal momento che all'attuazione delle deleghe dovrà comunque farsi fronte nell'ambito di un limite massimo di spesa, conformemente a quanto deliberato dalla Commissione con il parere reso nella seduta del 1º aprile scorso, e che l'emendamento 7.700 e i relativi subemendamenti troveranno attuazione nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria risultante dal citato parere.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con quanto evidenziato dal relatore.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti 4.700, 5.700, 7.700, 8.700 e 8.701 della Commissione nonché i subemendamenti 0.5.700.1, 0.7.700.1, 0.7.700.2, 0.7.700.3, 0.8.700.1 e 0.8.700.2 al progetto di legge C. 2617-A,

recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale,

esprime

NULLA OSTA».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00619 Fassina e altri: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione anche al fine di completare le opere del Nuovo palazzo dei congressi.

7-00637 Marcon e altri: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione per far fronte ai debiti conseguenti alla realizzazione del Nuovo palazzo dei congressi.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Stefano FASSINA (PD), illustrando la risoluzione a sua prima firma 7-00619, ricorda che la società EUR spa è una società pubblica di interesse nazionale – partecipata al 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e per il restante 10 per cento da Roma Capitale –, che possiede un patrimonio immobiliare di

grande valore e prestigio. Evidenzia poi che la società ha chiuso gli ultimi bilanci in attivo, ma si trova attualmente in difficoltà finanziarie a causa delle spese per la costruzione del Nuovo palazzo dei congressi, « la Nuvola », progettato dall'architetto Fuksas, e dell'annesso albergo « La Lama », che sono state poste a suo carico. In conseguenza di tali ingenti spese la società EUR spa è stata costretta a chiedere al Tribunale fallimentare di Roma l'ammissione al concordato in bianco in data 12 dicembre 2014.

Osserva che il problema finanziario della società EUR spa potrebbe essere risolto mediante una ricapitalizzazione della stessa, evitando, soprattutto in questo momento di crisi del mercato, la vendita degli immobili di proprietà della medesima società, i quali, come già segnalato, sono edifici vincolati e di grande valore storico e architettonico.

Chiede una verifica dei costi e della trasparenza delle procedure di realizzazione del Nuovo centro congressi e dell'annesso albergo e chiede infine garanzie occupazionali per i dipendenti della società e in particolare per la squadra di circa 120 persone, per la maggior parte tecnici qualificati, che assicura la manutenzione degli edifici di proprietà di EUR spa, proponendo che gli stessi possano eventualmente continuare a svolgere le loro funzioni alle dipendenze del soggetto che acquisirà la proprietà dei menzionati immobili.

Giulio MARCON (SEL), nel concordare con quanto evidenziato dal collega Fassina, ribadisce la necessità che il Governo si impegni a garantire la tutela degli attuali livelli occupazionali della società EUR spa e la trasparenza delle procedure e dei costi per la realizzazione del Nuovo centro congressi e dell'annesso albergo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI ricostruisce la vicenda della società EUR Spa, ricordando che essa ha rappresentato più volte l'esigenza di ottenere misure di sostegno finanziario da parte degli azionisti al fine di assicurare il completamento

dei lavori di realizzazione del Nuovo Centro Congressi di Roma (cosiddetto « La Nuvola »), la cui progettazione e realizzazione è stata avviata nel 1998, su iniziativa soprattutto dell'Amministrazione comunale di Roma, per rispondere all'esigenza di dotare la capitale di un centro congressuale simile a quelli delle principali metropoli europee.

Evidenzia che la realizzazione dell'opera richiede un investimento complessivo di 467 milioni di euro, di cui 297 milioni già finanziati da EUR Spa, principalmente mediante il completo utilizzo della propria capacità di ricorso al credito bancario (157 milioni) e contributi per Roma Capitale (119 milioni), e che, in base al progetto iniziale, il finanziamento della restante parte dell'investimento avrebbe dovuto essere coperto mediante i presumibili proventi della vendita dell'albergo di nuova costruzione annesso al Nuovo Centro Congressi (ad un prezzo inizialmente stimato di 110 milioni di euro) e la valorizzazione dell'area dell'ex Velodromo Olimpico.

Sottolinea quindi che la possibilità di vendita dell'albergo risulta attualmente vincolata al completamento del Nuovo Centro Congressi e risulta negativamente influenzata dallo stallo di altri progetti immobiliari nell'area (Torri ex Finanze del gruppo Fintecna) e dalle mutate condizioni del mercato immobiliare e che la valorizzazione dell'ex Velodromo risulta subordinata al cambio di destinazione d'uso da parte dell'amministrazione comunale, ad oggi ancora non accordato, con conseguente prospettiva di notevole ridimensionamento dei prezzi di vendita originariamente ipotizzati.

Fa presente che attualmente il fabbisogno finanziario residuo per il completamento del Nuovo Centro Congressi è di circa 170 milioni di euro, a fronte del quale erano state prospettate, nel corso del 2014, anche mediante iniziative di legge, le seguenti soluzioni:

ricorso ad una anticipazione finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui fondi per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (commi 332 e 333 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 – legge di stabilità per il 2014) per circa 37 milioni;

per la rimanente parte, pari a 133 milioni, sottoscrizione di un aumento di capitale da parte degli azionisti della società EUR Spa.

Ricorda poi che il Consiglio di amministrazione di EUR Spa, preso atto degli esiti dall'assemblea straordinaria di aumento di capitale sociale del 9 dicembre 2014, andata deserta, ha deliberato la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex articolo 161, comma 6, della legge fallimentare (cosiddetto «concordato in bianco»), che la richiesta di ammissione alla procedura concordataria è stata presentata il successivo 12 dicembre ed è stata accolta dal Tribunale di Roma il 23 dicembre e che il Tribunale, nel medesimo provvedimento, ha concesso alla società il termine del 24 aprile 2015 per la presentazione di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ovvero per il deposito di una domanda di accordo di ristrutturazione del debito e ha nominato i commissari giudiziali nelle persone del dott. Roberto Falcone e del prof. Antonio Maria Leozappa.

Prosegue evidenziando che in data 10 dicembre 2014 si è tenuto un incontro presso il Capo segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, alla presenza dei rappresentanti di EUR Spa, nel corso del quale si è preso atto che gli amministratori della società avrebbero presentato richiesta di ammissione alla procedura concordataria. Il percorso delineato nell'incontro, finalizzato al superamento dell'attuale situazione di crisi, prevede innanzitutto l'erogazione di un'anticipazione di liquidità per un ammontare di circa 37 milioni di euro. La procedura di accesso alla liquidità è stata attivata e dovrebbe garantire a breve la sottoscrizione del contratto di finanziamento, previa autorizzazione del Tribunale.

Con riferimento al programma di dismissione degli immobili segnala che gli amministratori di EUR Spa hanno convocato un'assemblea straordinaria per proporre una modifica statutaria volta a esplicitare ulteriormente la possibilità di procedere all'alienazione sul mercato dei beni della società, anche se vincolati e di particolare valore storico e artistico. L'assemblea si è tenuta il 16 febbraio 2015 e vi ha partecipato come azionista solo il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha approvato la proposta di modifica. EUR Spa ha già consentito alla società Invimit-Investimenti Immobiliari Italiani SGR Spa di avviare un'attività di due diligence funzionale a valutare la possibilità di formulare un'offerta d'acquisto in relazione ad uno o più degli immobili da dismettere. Tale procedimento dovrà essere conforme al più ampio grado possibile di trasparenza, pubblicità e competitività, anche attraverso adeguate forme di sollecitazione del mercato.

Evidenzia in particolare che, a tale fine, EUR Spa intende procedere nell'immediato alla pubblicazione su sito web e testate giornalistiche di un invito a manifestare interesse volto a verificare la sussistenza sul mercato di soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati all'acquisto dei predetti immobili. A tali eventuali soggetti sarà poi consentito di svolgere una due diligence sugli immobili di riferimento in funzione dell'eventuale presentazione di un'offerta d'acquisto.

Infine, si dichiara d'accordo, in linea di massima, con alcuni punti delle risoluzioni, in particolare con le richieste relative alla trasparenza dei costi e delle procedure per la realizzazione degli edifici attualmente in costruzione e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, anche con riferimento alla possibilità di mantenere in servizio la squadra di tecnici addetti alla manutenzione degli edifici di proprietà di EUR Spa. Ritiene tuttavia che alcuni punti del dispositivo vadano riformulati, soprattutto con riferimento al programma di dismissione degli immobili della società.

Stefano FASSINA (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, auspica che l'esame delle risoluzioni possa essere concluso nella prossima settimana.

Giulio MARCON (SEL), ringraziando la rappresentante del Governo per i chiarimenti resi, si associa all'auspicio del collega Fassina.

Francesco BOCCIA, presidente, invita i deputati Fassina e Marcon a valutare la possibilità di predisporre una proposta di testo unificato delle due risoluzioni da sottoporre al voto della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

ATTI	DEL.	GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .	41
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	42
ALLEGATO (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco e altri)	45
Proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 44 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	42
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati (Deliberazione di una proroga del termine)	44

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

Atto n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il relatore, Sottanelli, nella precedente seduta di esame ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Avverte inoltre che il gruppo M5S ha preannunciato la presentazione di una proposta di parere alternativa sullo schema di decreto legislativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il relatore, Gitti, nella precedente seduta di esame ha formulato una proposta di parere favorevole con una condizione e numerose osservazioni.

Avverte inoltre che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato*), la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

Nomina n. 44.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Silvia FREGOLENT (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere al Governo sulla proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 44).

Al riguardo ricorda preliminarmente che la proposta di nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Rammenta inoltre che l'Istituto per il credito sportivo è stato istituito, come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma, dalla legge n. 1295 del 1957, la quale ha trasferito al nuovo Istituto le operazioni creditizie allora in carico alla Banca nazionale del lavoro per la « Gestione speciale del credito sportivo ».

All'Istituto era attribuito il compito di esercitare, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, ovvero concedendo, a valere su uno specifico fondo, contributi in conto interessi su mutui accordati da altri soggetti, il credito a favore di: enti pubblici locali e altri enti pubblici; federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI: società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal CONI; enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI; società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

Rammenta quindi che la disciplina dell'istituto è stata successivamente riordinata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 453 del 2000, il quale specifica, all'articolo 2, che l'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. A tale finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal proprio patrimonio, nonché con l'emissione di obbligazioni.

Ricorda inoltre come, successivamente, le funzioni dell'Istituto siano state ampliate: in particolare, lo statuto approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali con decreto 4 agosto 2005 ha esteso la sfera di competenza dell'Istituto anche all'esercizio delle attività creditizie e finanziarie in favore di enti di promozione culturale e dello spettacolo, nonché di altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità di sviluppo dei beni e delle attività culturali, oltre che alla gestione di due Fondi speciali: il già citato Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi e il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva. Lo Statuto precisava che l'Istituto può svolgere l'attività bancaria, anche con raccolta di risparmio tra il pubblico, nonché l'attività di consulenza nei settori di competenza ed ogni altra attività consentita alle banche.

Con decreto interministeriale del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, in data 24 gennaio 2014 è stato emanato il nuovo Statuto dell'Istituto, il quale ha, tra l'altro, semplificato l'organizzazione interna dell'Istituto, che si articola ora nel presidente, nel consiglio di amministrazione (il cui numero è stato ridotto), nel Comitato di gestione dei Fondi speciali, nel collegio dei Sindaci e nel Direttore generale, non contemplando più, come invece faceva il precedente statuto, le figure del comitato esecutivo e dell'amministratore delegato. Segnala come le nuove norme statutarie, nel confermare i compiti attribuiti all'Istituto in materia di credito per le attività sportive e culturali, precisino che l'Istituto può compiere ogni operazione strumentale, connessa e accessoria alla sua attività principale ed esercitare anche attività di consulenza nei settori di competenza e ogni altra attività consentita alle banche. Rammenta inoltre come sia prevista una specifica funzione di revisione legale e sia precisato che la verifica del rispetto delle finalità pubblicistiche dell'Istituto spetta, non più, genericamente, ai « ministeri competenti », ma al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, all'Autorità di Governo con delega allo Sport, al Ministro dell'economia e, per i profili di competenza, al Ministro per i beni e le attività culturali.

In tale contesto segnala come, dal 2011, l'Istituto per il credito sportivo sia sottoposto a procedura di amministrazione controllata, ai sensi dell'articolo 70 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). A seguito dell'approvazione del citato nuovo Statuto dell'Istituto la Banca d'Italia ha rilasciato, con provvedimento del 24 aprile 2014, il nulla osta all'avvio della procedura di nomina degli organi ordinari dell'Istituto stesso.

Passando al merito della proposta di nomina, segnala come il *curriculum* allegato alla proposta stessa evidenzi, in sintesi, come, dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze, il dottor Eugenio Giani sia stato assunto mediante concorso pubblico nell'ufficio legale della ASL 10F Area Fiorentina, di cui ancora risulta in ruolo in posizione di aspettativa.

Il dottor Giani ha poi maturato esperienze politiche in ambito amministrativo locale, come componente del Consiglio comunale di Firenze dal 1990 al 2014, come Assessore allo Sport del Comune di Firenze dal 1990 al 2009, come Presidente del Consiglio comunale di Firenze dal 2009 al 2014, e come componente del Consiglio regionale della Toscana dal 2011, interessandosi in tale ultima veste, in particolare, della redazione della nuova legge regionale sullo sport.

Ricorda che, nel 2009, il dottor Giani è stato eletto Presidente del Comitato provinciale CONI Firenze e dal 2013 è componente del Consiglio nazionale del CONI con delega per la Provincia di Firenze.

Il dottor Giani ricopre inoltre la carica di Presidente dell'Ente Casa Museo Buonarroti e di Presidente della Società Dantesca Italiana ed è autore di diverse pubblicazioni su argomenti di carattere sportivo e culturale.

Daniele CAPEZZONE, presidente, segnala come il termine per l'espressione del

parere parlamentare sulla proposta di nomina sia già scaduto, informando peraltro che la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha dichiarato per le vie brevi la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione prima di procedere alla nomina.

Avverte altresì che nella giornata di domani avrà luogo l'audizione informale del dottor Giani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera in merito alla proroga di cinque mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati, spirato il 4 aprile scorso.

Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI PESCO E ALTRI

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/UE ed abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all'accesso all'attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

premesso che:

- il suddetto schema dispone una modifica sostanziale delle disposizioni del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e del Testo unico finanziario (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in particolar modo prevedendo:
- a) una complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei principali partecipanti al capitale, riferita sia al settore bancario e creditizio sia agli enti operanti nel settore finanziario;
- b) un rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza Banca d'Italia e CONSOB mediante l'introduzione del potere di removal che consente la rimozione di uno o più esponenti aziendali al verificarsi dei presupposti di legge;

- c) l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto;
- d) l'abolizione della propedeuticità della previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia;

considerato che:

l'articolo 1, comma 3, del TUB, così come modificato dal comma 1, lettera f), dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, elimina l'obbligo per la Banca d'Italia di adeguarsi alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio per l'ulteriore definizione – rispetto alla nozione di legge – del concetto di « stretti legami » tra banca e soggetti italiani o esteri;

l'articolo 4, comma 1, del TUB, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, elimina il potere propositivo della Banca d'Italia al Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio in materia di vigilanza, quindi per tutta la disciplina di cui al Titolo III del medesimo TUB;

il comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di deposito, consentendo alla Banca d'Italia di esercitare il potere di disciplinarne l'emissione da parte delle banche senza conformarsi a una preventiva delibera del CICR;

il comma 8 dell'articolo 1 del medesimo schema di decreto legislativo elimina la preventiva deliberazione del CICR anche relativamente alla disciplina – da parte della Banca d'Italia – dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento effettuato dalle banche comunitarie nel territorio della Repubblica Italiana;

la lettera *b)* del comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica il comma 9 dell'articolo 19 del TUB, escludendo il potere deliberativo del CICR in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti negli istituti bancari;

ritenuto che:

il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio svolge una funzione di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e rappresenta un organo di vigilanza interamente pubblico che consente ai cittadini, seppur mediante una rappresentanza indiretta, di fissare i principi generali in materia di credito e risparmio;

alle riunioni del CICR partecipa il Governatore della Banca d'Italia, senza diritto di voto: attribuire quindi alla Banca d'Italia delle competenze, per le quali la medesima Banca d'Italia disponeva finora esclusivamente del potere propositivo, senza un adeguato confronto parlamentare, limitando altresì il coinvolgimento del Parlamento a un mero parere su un atto del Governo, sembra del tutto inopportuno;

l'eliminazione di molte delle competenze del CICR relativamente all'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio potrebbe configurarsi come una violazione dell'articolo 47 della Costituzione, il quale prevede che: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. »;

ritenuto altresì che:

l'assunzione di condotte anticoncorrenziali è dissuasa dall'applicazione di sanzioni di natura amministrativa: soprattutto in condizioni di crisi economica, l'assenza di un adeguato sistema sanzionatorio indurrebbe all'adozione di pratiche anticoncorrenziali, con grave pregiudizio per l'economia e per i consumatori; il riordino delle sanzioni amministrative previsto dallo schema di decreto legislativo non sembra soddisfare tali esigenze, in quanto il massimo edittale delle sanzioni previste è pari al 10 per cento del fatturato, ma la nozione di fatturato non sembrerebbe essere delucidata e qualificata: per tale motivo potrebbero crearsi delle incertezze in sede applicativa, poiché essa potrebbe essere parametrata alla singola impresa e non al valore consolidato di un gruppo di imprese e conseguentemente ciò potrebbe vanificare il suo intrinseco effetto dissuasivo, con grave pregiudizio per il sistema bancario e finanziario nel suo complesso, comportando un'ulteriore e inopportuna riduzione del sistema di tutele a favore dei consumatori;

le nuove sanzioni sembrerebbero riferirsi esclusivamente agli enti creditizi e non anche agli istituti di moneta elettronica;

il comma 15 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale integra l'articolo 28 del TUB, limita, anche in deroga alla normativa vigente, il diritto al rimborso delle azioni delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo nelle ipotesi in cui sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca: tale limitazione comprime le libertà costituzionalmente garantite;

la pubblicazione in forma anonima dei provvedimenti sanzionatori, per di più pubblicati non più sui giornali ma solo sul sito della Banca d'Italia, appare del tutto irragionevole e potrebbe altresì pregiudicare la stabilità dei mercati finanziari, per la sua scarsa efficacia dissuasiva rispetto al compimento di violazioni normative pregiudizievoli per il sistema bancario e finanziario nel suo complesso;

la modifica della disciplina delle partecipazioni nelle banche di cui all'articolo 25 del TUB, operata dal comma 12 dell'articolo 1 dello schema di decreto, non sembrerebbe prevedere l'introduzione di requisiti di indipendenza per i titolari delle partecipazioni rilevanti;

la disciplina introdotta dal comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, relativa alla vigilanza regolamentare di cui all'articolo 53 del TUB, prevede l'obbligo di astensione per i soci e gli amministratori, in sede deliberativa, al sussistere di casi di conflitti di interesse: la mancata tipizzazione, da parte del medesimo schema di decreto legislativo, dei casi di conflitto di interesse e la mancata revisione di quelli attualmente in vigore potrebbe pregiudicare le finalità della norma introdotta;

esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT) (Svolgimento e conclusione)	48
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Alla II Commissione) (Seguito esame e conclusione –	
Parere favorevole)	49
ALLEGATO 1 (Proposta di parere presentata dai relatori)	50
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT).

(Svolgimento e conclusione).

Ermete REALACCI (PD), presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo SCHINTU, direttore generale dell'Associazione Italiana Società Conces-

sionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Roberto MORASSUT (PD), Massimo Felice DE ROSA (M5S), Raffaella MARIANI (PD) e Enrico BORGHI (PD).

Massimo SCHINTU, direttore generale dell'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la relazione svolta e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 aprile 2015. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 1º aprile scorso.

Salvatore MICILLO, relatore, anche a nome della collega Pellegrino, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Alessandro BRATTI (PD), pur concordando con la proposta di parere formulata dal relatore, evidenzia comunque la necessità di intervenire con celerità, nell'ambito di altri provvedimenti normativi, in 14.10 alle 14.15.

merito ai reati contravvenzionali in campo ambientale.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) propone di riformulare l'ultimo capoverso delle premesse contenute nella proposta di parere aggiungendo, prima delle parole: « e modifiche migliorative al testo trasmesso dal Senato », la seguente: « integrazioni », in modo da recepire il senso dell'intervento del collega Bratti.

Salvatore MICILLO, relatore, nel concordare con il collega Carrescia, formula quindi una nuova proposta di parere (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore, come testé riformulata.

La seduta termina alle 11.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente »:

ribadita l'importanza del provvedimento che raggiunge l'obiettivo, non solo normativo, ma anche culturale, di individuare nell'ambiente uno fra i beni fondamentali per la convivenza civile della società, adeguando peraltro l'ordinamento alle legislazioni degli altri partner europei;

auspicata la rapida approvazione del testo come trasmesso dal Senato in modo

da garantire l'immediata entrata in vigore di una riforma molto attesa che introduce nuove fattispecie delittuose nel codice penale in materia di reati contro l'ambiente, consentendo l'utilizzo di strumenti di indagine più efficaci ed incisivi per punire e prevenire i diffusi fenomeni di criminalità ambientale;

rilevato quindi che eventuali modifiche migliorative al testo trasmesso dal Senato possono trovare collocazione in altri provvedimenti normativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente »:

ribadita l'importanza del provvedimento che raggiunge l'obiettivo, non solo normativo, ma anche culturale, di individuare nell'ambiente uno fra i beni fondamentali per la convivenza civile della società, adeguando peraltro l'ordinamento alle legislazioni degli altri partner europei;

auspicata la rapida approvazione del testo come trasmesso dal Senato in modo

da garantire l'immediata entrata in vigore di una riforma molto attesa che introduce nuove fattispecie delittuose nel codice penale in materia di reati contro l'ambiente, consentendo l'utilizzo di strumenti di indagine più efficaci ed incisivi per punire e prevenire i diffusi fenomeni di criminalità ambientale;

rilevato quindi che eventuali integrazioni e modifiche migliorative al testo trasmesso dal Senato possono trovare collocazione in altri provvedimenti normativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il rilancio, il miglioramento e l'incremento dell'efficienza del trasporto pubblico locale. C. 2313 Meta e abb.

52

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 aprile 2015.

Modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il rilancio, il miglioramento e l'incremento dell'efficienza del trasporto pubblico locale.

C. 2313 Meta e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03241 Pinna: Iniziative per il completamento del mercato unico dell'energia con particolare riferimento al settore dell'alluminio	53
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	56
5-04267 Ricciatti: Adozione del regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo	53
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	58
5-04643 Ricciatti: Iniziative per la tutela del made in Italy	54
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	60
5-04656 Crippa: Rilancio delle attività e salvaguardia dei livelli occupazionali nei siti produttivi del gruppo Arcese Spa	54
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	63
5-04808 Crippa: Eliminazione delle tutele di prezzo nel settore elettrico e del gas	54
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	64
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi e del professore aggregato presso l'Università degli Studi di Udine, Ernesto Cassetta, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00557 Cani, riguardante la definizione di un piano	
strategico di rilancio dell'industria dell'allumino primario in Italia	55

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 aprile 2015. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. - Interviene il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.10.

5-03241 Pinna: Iniziative per il completamento del mercato unico dell'energia con particolare riferimento al settore dell'alluminio.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Paola PINNA (SCpI) replicando, si di-

pete argomentazioni già presentate in occasione dello svolgimento di altri atti di sindacato ispettivo sulla medesima materia. Sottolinea che Alcoa aveva assunto impegni di riqualificazione del personale in esubero che purtroppo non sono stati mantenuti. A questo riguardo, lamenta che nella risposta non è stato fornito alcun elemento in merito alle tipologie di corsi avviati, al numero dei partecipanti e agli attestati rilasciati e quali i risultati in termini di ricollocazione dei lavoratori.

5-04267 Ricciatti: Adozione del regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara di chiara insoddisfatta della risposta che ri- aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Filiberto ZARATTI (SEL), cofirmatario dell'interrogazione, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-04643 Ricciatti: Iniziative per la tutela del made in Italy.

Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Filiberto ZARATTI (SEL), cofirmatario dell'interrogazione, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-04656 Crippa: Rilancio delle attività e salvaguardia dei livelli occupazionali nei siti produttivi del gruppo Arcese Spa.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Davide CRIPPA (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando innanzitutto le difficoltà che vivono i lavoratori in cassa integrazione fino al prossimo 31 luglio. Sottolinea che in Piemonte sono stati chiusi i piazzali di sosta e che i dipendenti del gruppo Arcese si devono trasferire nel corso della settimana a Verona con evidenti difficoltà per le famiglie. Ricorda che nello scorso mese di gennaio è stata annunciata l'apertura di un tavolo sulla logistica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per affrontare la crisi del settore, che auspica possa finalmente essere avviato dal nuovo Ministro Delrio.

Sottolinea che i lavoratori sono preoccupati per malcelate pressioni dell'azienda a possibili ricollocazioni presso cooperative. Segnala infine l'opportunità che il Governo verifichi la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

5-04808 Crippa: Eliminazione delle tutele di prezzo nel settore elettrico e del gas.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Davide CRIPPA (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Evidenzia come sia opportuno attendere l'arrivo del disegno di legge Concorrenza per conoscere la versione definitiva delle scelte del Governo in merito all'eliminazione del servizio di maggior tutela. Sottolinea, altresì, come vi sia un evidente contrasto tra le considerazioni svolte dall'Autorità antitrust nell'ultima segnalazione citata anche nella risposta del Governo e quanto sostenuto dall'Autorità per l'energia ed il gas relativamente al fatto che il prezzo dell'energia nel mercato di maggior tutela è di circa il 20 per cento inferiore a quello del mercato libero. Ritiene necessario, prima di eliminare il mercato di maggior tutela, rivedere il rapporto tra consumatore e venditore di energia. Ricorda come in altre occasioni il suo gruppo abbia evidenziato l'importanza di temi quali la completezza delle informazioni agli utenti, la trasparenza dei dati e delle informazioni.

A questo proposito, chiede che siano prioritariamente definite regole chiare (soprattutto in merito alle informazioni sul-l'unbundling) nella trasparenza delle informazioni al consumatore, solo in seguito si potranno valutare gli effetti sul mercato dell'energia.

Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 aprile 2015.

Audizione dei rappresentanti di CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi e del professore aggregato dalle 10.35 alle 12.10.

presso l'Università degli Studi di Udine, Ernesto Cassetta, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00557 Cani, riguardante la definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'allumino primario in Italia.

L'audizione informale è stata svolta

Interrogazione n. 5-03241 Pinna: Iniziative per il completamento del mercato unico dell'energia con particolare riferimento al settore dell'alluminio.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in particolare fa riferimento all'attuale situazione di crisi del settore dell'alluminio in Europa e in Italia, con particolare attenzione al caso dell'Alcoa.

Relativamente alle iniziative del Governo italiano con riferimento allo sviluppo del mercato europeo dell'energia si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico già da tempo lavorano, in sede europea, sui temi dell'armonizzazione delle regole di funzionamento dei mercati e delle reti e sul conseguente adeguamento del quadro regolatorio nazionale, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto e i costi per il sistema e di massimizzare invece i benefici che possono derivare dal far parte di un mercato dell'energia di dimensione europea.

La maggiore concorrenzialità tra le imprese di produzione di energia nel nuovo mercato integrato e l'adozione di regole comuni per un funzionamento più efficiente delle reti di trasmissione e di trasporto e dei mercati energetici rappresentano clementi essenziali per l'auspicato processo di allineamento dei prezzi dell'energia tra i diversi Paesi europei. Pertanto il Governo italiano proseguirà il suo impegno volto ad assicurare un ruolo attivo dell'Italia nella creazione e nello sviluppo dei mercati energetici integrati affinché i benefici del mercato europeo si traducano in minori costi anche per i consumatori finali italiani.

Con riferimento al tema dell'impatto negativo sulla crescita industriale dell'eccessivo costo dell'energia, si evidenzia che dal 2014 sono diventate pienamente operative le agevolazioni a favore delle imprese ad elevata intensità energetica, che consentono alle imprese dei settori maggiormente energivori, quale quello dell'alluminio, di beneficiare di riduzioni dei cosiddetti oneri di sistema elettrico in funzione dell'intensità elettrica. Nell'attuale contesto di forte pressione competitiva, la misura è finalizzata al sostegno della competitività dell'industria nazionale soprattutto dei settori più esposti alla concorrenza globale e al rischio di *carbon leakage*.

Sul fronte della pianificazione di interventi infrastrutturali e sul mantenimento delle competenze nel settore industriale nel Sulcis, si fa presente che in data 2 agosto 2013 è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Ministero dello sviluppo economico e La Regione Autonoma della Sardegna (RAS), dedicato al rilancio dell'economia industriale nell'area. Il protocollo, in particolare, prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone pulito, dotata di tecnologie innovative per la cattura e sequestro della CO₂ e la creazione di un Polo tecnologico presso il quale sarà realizzato un progetto di impianto di ossicombustione da 50 MW1 ed altre attività di ricerca, nell'ambito di un piano pluriennale, sia nel campo del carbone pulito che nell'ambito delle vanti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Si segnala, altresì, che in data 8 agosto 2014 è stato ufficializzato l'accordo di attuazione tra i firmatari del Protocollo (MiSE e RAS) ed i soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività di ricerca ricadenti nel piano decennale, per un importo di 30 milioni di euro (Enea e Sotacarbo).

Per quanto concerne, in particolare, la situazione della società Alcoa informo che in data 6 febbraio scorso, si è svolto presso il Ministero dello sviluppo economico, un incontro sullo stato del confronto Alcoa-Glencore per l'eventuale acquisizione dello *smelter* di Portovesme, le misure utilizzabili per il contenimento del costo dell'energia e, le necessarie bonifiche sono stati pertanto al centro della riunione della Task Force.

All'incontro hanno partecipato oltre ai rappresentanti del Ministero, la regione Sardegna e le Organizzazioni Sindacali di riferimento.

Il Governo e la Regione hanno fatto il punto sullo stato dell'interlocuzione tra le due multinazionali e sulle azioni di precipua competenza delle Istituzioni. Nel corso della riunione, oltre a confermare l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa italiana atti a contenere il costo dell'energia, si è riferito sugli approfondimenti in corso per la questione bonifiche, approfondimenti finalizzati a definire un quadro chiaro di responsabilità per i soggetti coinvolti. Sul tema, sono stati messi in agenda incontri tecnici.

Tra Alcoa e Glencore è stato definito un piano di lavoro comune che consente di affrontare le difficoltà relative ai quesiti posti.

Infine, nel corso del dibattito sono stati discussi i risultati dell'ultima riunione della Cabina di Regia (Governo, regione Sardegna ed Enti Locali), svoltasi a fine gennaio e che ha avuto al suo centro le politiche occupazionali e gli strumenti necessari alla formazione dei lavoratori, anche dell'indotto Alcoa, nel quadro degli interventi previsti dal Piano Sulcis.

Interrogazione n. 5-04267 Ricciatti: Adozione del regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto ispettivo in questione, l'Onorevole chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per agevolare l'adozione del Regolamento « made in », stante la sua mancata approvazione durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE.

In proposito, si evidenzia che la questione del « made in » ha rilevanza prioritaria per il Governo italiano. Come è noto, il dossier « Pacchetto Sicurezza Prodotti » è costituito dai due Regolamenti, relativi: alla sicurezza dei prodotti e alla vigilanza del mercato.

Nell'ambito del primo, figura l'articolo 7 (che introduce l'obbligo di indicazione di origine per i prodotti di consumo non alimentari), in relazione al quale si sono manifestate le principali difficoltà che hanno ostacolato l'approvazione dell'intero dossier. Di fatto, sull'articolo 7 vi è una forte opposizione della Germania, alla quale si associano altri 16 Stati membri, tra cui il Regno Unito. Tra le motivazioni della contrarietà tedesca vi è anche quella della mancata valutazione d'impatto che l'adozione dell'articolo 7 comporterebbe.

Orbene, una prova concreta del forte interesse italiano per la questione è rappresentata dal fatto che, proprio sotto presidenza italiana, il dossier è stato riportato all'ordine del giorno del Gruppo Consumatori del Consiglio del 16 settembre scorso, che ne ha ripreso la discussione dopo quasi un anno, per esaminare il testo approvato in prima lettura dal Parlamento.

In tale occasione, la Presidenza Italiana, per dare risposta alla richiesta unanime dei membri del Gruppo di acquisire nuovi elementi di analisi utili a facilitare la prosecuzione dei lavori a livello tecnico, ha chiesto alla Commissione europea uno studio di analisi sull'impatto dell'articolo 7, analisi che la Commissione si è impegnata a realizzare in tempi stretti.

Indipendentemente dagli obiettivi perseguiti dalla delegazione italiana, la discussione del citato dossier in Consiglio non potrà riprendere prima della diffusione da parte della Commissione dello studio d'impatto preannunciato.

L'analisi d'impatto è stata avviata nel mese di gennaio con l'inoltro di due differenti questionari da parte della società di consulenza, individuata dalla Commissione, alle Autorità di vigilanza degli Stati membri ed alle associazioni di riferimento dei sei settori individuati, precisamente: giocattoli, elettrodomestici, elettronica di consumo, tessile, calzature, ceramica.

Il primo, valuterà i costi ed i benefici per le imprese; il secondo, gli oneri connessi alla vigilanza e le opportunità per gli Stati membri. Contestualmente è stato previsto un focus su sei settori industriali che saranno invece consultati telefonicamente.

Al riguardo, il Ministero quale Autorità nazionale di vigilanza del mercato nonché punto di contatto per il coordinamento dei dati richiesti nel « questionario » ha avviato tutte le possibili iniziative, coordinandosi con le associazioni di categoria e tutti gli operatori economici del settore, al fine di fornire alla Commissione gli elementi utili richiesti per agevolare l'adozione del regolamento sulla sicurezza ge-

nerale dei prodotti, comprensivo della citata norma in esame, quale ulteriore requisito di tracciabilità che riguarda sia il prodotto che il produttore, con il chiaro scopo di identificare il luogo di produzione nel caso in cui non sia possibile rintracciare il costruttore o nel caso in cui l'indirizzo fornito sia diverso da quello in cui il prodotto è stato fabbricato.

Per quanto riguarda le possibili proposte italiane, si evidenzia che già in occasione del Consiglio Competitività UE del 4 dicembre scorso, si è auspicato che i risultati dello studio possano aiutare a riaprire in modo costruttivo la discussione, al fine di raggiungere un compromesso che potrebbe prevedere: la perimetrazione del campo di applicazione, l'introduzione di eventuali clausole di revisione, l'individuazione di eventuali criteri alternativi per la

determinazione dell'indicazione di origine, anche con riferimento al processo in corso di attuazione della revisione del Codice doganale europeo.

Per parte sua, la nuova Presidenza lettone ha annunciato che, dopo la presentazione dello studio d'impatto da parte della Commissione europea, intende esplorare la possibilità di un accordo tra gli Stati Membri, con l'obiettivo di conseguire un orientamento generale al Consiglio Competitività del 28 maggio 2015.

La delegazione italiana, che partecipa ai lavori in seno al competente Comitato del Consiglio, continuerà a seguire il dossier con la dovuta attenzione, cercando in particolare di far convergere il maggior numero possibile di delegazioni sull'esigenza di salvaguardare la disposizione di cui al citato articolo 7 relativa al « made in ».

Interrogazione n. 5-04643 Ricciatti: Iniziative per la tutela del *made in Italy*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Oltre a quanto ho già riferito nelle precedente risposta all'atto n. 5-04267 sugli interventi normativi di modifica delle disposizioni normative riguardanti l'indicazione di origine dei prodotti a tutela del made in Italy, e sulla rilevanza che tale proposta ha per la tutela dello stesso, mi soffermerò, più in particolare, sul fenomeno della contraffazione.

Preliminarmente, evidenzio che tale evento negativo è controllato dalla criminalità organizzata ed è esteso a tutti i settori produttivi; esso è, inoltre, caratterizzato da una specializzazione territoriale e da una notevole capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del mercato. Da tale fenomeno scaturiscono rilevanti conseguenze sul piano economico e sociale e conseguentemente la necessità di individuare efficaci pratiche di contrasto.

A questo scopo, presso il Ministero è stato costituito il CNAC (Consiglio Nazionale Anticontraffazione), che riunisce tutti gli operatori del sistema anticontraffazione.

Il Consiglio, istituito con la legge 23 luglio 2009 n. 99, operativo dal 2011, è l'organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni Amministrazione in materia di lotta alla contraffazione. Vi partecipano undici Ministeri, oltre allo sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, dei beni e delle attività culturali, del lavoro e delle politi-

che sociali, della salute, della funzione pubblica e l'ANCI, l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Il Consiglio ha predisposto un piano nazionale anticontraffazione e indicato gli indirizzi per orientare e migliorare anche l'azione delle Amministrazioni. Il Piano ha individuato sei ambiti prioritari in materia di lotta alla contraffazione: comunicazione, informazione e formazione destinate ai consumatori; rafforzamento dei presidi territoriali; lotta alla contraffazione via internet; formazione alle imprese in tutela della proprietà industriale; tutela del *made in Italy* dai fenomeni di usurpazione all'estero.

Il 25 novembre dello scorso anno, si è tenuta a Roma una riunione dei Consigli Nazionali Anticontraffazione CNAC EU-MED; nel corso della stessa i rappresentanti dei Governi di Algeria, Bulgaria, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Giordania, Italia, Libano, Malta, Marocco, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia e Spagna hanno firmato un nuovo documento d'intesa, la « Carta di Roma per il rafforzamento della lotta alla contraffazione », dando ulteriore impulso alle politiche e alle azioni anticontraffazione.

La « Dichiarazione di Roma » mira al rafforzamento, nell'ambito di ciascun Paese, del coordinamento tra Autorità pubbliche e private, attraverso la creazione ed il mantenimento di Comitati Nazionali Anticontraffazione (sul modello del Consiglio Nazionale Anticontraffazione italiano e del Comitato Nazionale Anticontraffazione francese) e al miglioramento del raccordo tra di essi.

Ciò avverrà rafforzando la collaborazione internazionale nel campo:

dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di rafforzare la capacità, la tempestività e l'efficacia delle autorità;

della lotta alla contraffazione *on line,* per ottenere informazioni su questo fenomeno in rapida e continua evoluzione;

della comunicazione/informazione/ educazione, rivolta ai consumatori, ai produttori ed alle istituzioni, al fine di aumentare la consapevolezza dei problemi collegati alla contraffazione;

della formazione del personale, che si occupa della lotta alla contraffazione;

delle strutture legislative ed istituzionali, per la promozione di scambi di conoscenze e informazioni sul sistema legale nazionale, sui rispettivi Piani Nazionali Anti-Contraffazione e le relative attuazioni.

Per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati nella « Dichiarazione di Roma », i Paesi partecipanti hanno concordato di creare una Rete (li Comitati Nazionali Anticontraffazione (Rete CNAC EUMED). Hanno inoltre concordato di identificare in ogni Paese un *focal point* che faccia da facilitatore nei confronti delle proprie autorità nazionali nel caso giunga ad esso, da parte delle autorità di altri Paesi Firmatari, la segnalazione di casi di contraffazione per la risoluzione dei quali è necessario il coinvolgimento delle autorità nazionali.

Inoltre, su base di alcune proposte avanzate dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione, è stata definita una proposta di « Legge Speciale Expo » per la tutela dei segni distintivi collegati all'Esposizione Universale, che si terrà a Milano da maggio ad ottobre di quest'anno.

È stato deciso, anche, il varo di una norma, anch'essa formalizzata, per incentivare l'adozione dei marchi collettivi di fonte privata gestiti in forma consortile o equivalente con lo scopo di valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani sui mercati esteri. Nell'ambito del rafforzamento territoriale, è stato proposto ancora un ulteriore intervento al fine di rendere effettiva l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli acquirenti consapevoli di prodotti contraffatti.

Ricordo che è stata posta in essere un'apposita convenzione stipulata (in data 6 dicembre 2013), con la quale il MiSE ha affidato all'ICE – Agenzia la costituzione di quattro *desk* per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di assistenza per gli ostacoli al commercio.

I desk sono entrati in funzione, a maggio dello scorso anno, presso gli Uffici dell'ICE-Agenzia di Pechino, Mosca, Istanbul e New York.

Le sedi sono state individuate sulla base della rilevanza commerciale del mercato e della diffusione del fenomeno della contraffazione, oltreché della particolare difficoltà di accesso al mercato stesso. Il personale incaricato ha il compito di prestare assistenza ad aziende e associazioni italiane sulle problematiche e criticità specifiche sia della contraffazione che della tutela dei marchi.

Il contatto diretto con importatori e distributori di prodotti italiani permetterà di monitorare gli aspetti di maggiore interesse per le imprese italiane.

In aggiunta a quanto riportato, gli uffici competenti del MiSE, nel quadro delle sue attività istituzionali, hanno avviato, dallo scorso anno, in collaborazione con Unioncamere, un altro progetto, complementare a quello sopra enunciato, volto a fornire, con l'ausilio di suoi funzionari qualificati, un servizio di informazione, supporto e orientamento alle imprese italiane all'estero in materia di tutela della proprietà industriale e lotta alla contraffazione. Tale servizio è fornito, per il momento, nei paesi Brasile (San Paolo) e Marocco (Casablanca), che sono considerati mercati di prioritario e prevalente intervento a sostegno del nostro sistema imprenditoriale, con il supporto della rete delle Camere di commercio italiane all'estero.

Infine, il Ministero con i propri uffici, assiste di continuo le imprese italiane fornendo orientamento ed informazioni sui mercati esteri. A tale scopo, ha attivato due servizi: uno « sportello informativo » gratuito presso la propria sede, svolto con collaborazione di esperti volontari iscritti all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e propri funzionari, con il quale si forniscono informazioni preventive sulla protezione dei diritti di proprietà industriale in Cina, in Russia e in Brasile; l'altro attraverso la « Linea diretta anticontraffazione », per consentire anche l'attivazione di procedure di contrasto a livello internazionale, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con le competenti istituzioni straniere. Tale servizio è operato da personale specializzato della Guardia di Finanza, distaccato presso il Ministero dello sviluppo economico, che riceve e valuta le segnalazioni pervenute ed è in diretto collegamento, per eventuali seguiti di rispettiva competenza, con le istituzioni nazionali (Nuclei Speciali della Guardia di

Finanza e Servizio Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e internazionali.

Infine, fornisco alcune informazioni sui sequestri effettuati in Italia di prodotti contraffatti, da parte dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nel periodo 2008-2013 essi ammontano a circa 335 milioni, per un valore stimato di quasi 3,8 miliardi di euro.

Attraverso la banca dati IPERICO (Intellectual Property Elahorated Report of the Investigation on Counterfeiting), nell'ambito di un'attività di monitoraggio del fenomeno in maniera integrata e globale, i dati sulle attività di contrasto vengono raccolti e armonizzati dai diversi corpi preposti (Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizie locali), anche con riferimento alle diverse tipologie di illeciti, che vanno dalla contraffazione alla pirateria, dalla violazione in materia di made in Italy, alla normativa sulla sicurezza dei prodotti.

Interrogazione n. 5-04656 Crippa: Rilancio delle attività e salvaguardia dei livelli occupazionali nei siti produttivi del gruppo Arcese Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 12 gennaio 2015 si è svolta una riunione per la verifica delle problematiche del Gruppo Arcese in Italia.

Alla riunione erano presenti i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Piemonte, della direzione aziendale di Arcese Trasporti, nonché le Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali di Filt-CGIL, Fit-CISL, Uil Trasporti nazionali e territoriali, unitamente alle RSU.

In apertura l'azienda ha fornito un aggiornamento sulla procedura di mobilità, aperta il 18 dicembre u.s., per 73 unità di personale viaggiante, nella prospettiva dell'obbiettivo dichiarato del MiSE che è quello di cercare soluzioni alternative ai licenziamenti.

L'Azienda ha comunicato, inoltre, che a seguito di alcune adesioni volontarie, il numero degli esuberi si era ridotto a 66 unità delle quali 12 avrebbero maturato i requisiti alla pensione, eventualmente anche tramite un incentivo aziendale, 47 potrebbero essere ricollocate internamente con vari ruoli e in varie sedi, 6 avrebbero ricollocazione all'esterno nella Miralog e 2 o 3 sarebbero ricollocabili nella cooperativa che fa capo a SAD, presso la provincia di Bolzano.

Le OO.SS, al di là dei chiarimenti riguardanti il caso e concernenti le mansioni e le tipologie dei contratti dei ricollocamenti degli esuberi, ecc., fattori che saranno esaminati in sede di contrattazione separata per addivenire ad un accordo tra le parti, hanno espresso preoccupazione per i problemi strutturali del settore dell'autotrasporto, comparto che richiede l'urgente attenzione delle istituzioni soprattutto per ciò che riguarda le normative che regolamentano il lavoro del personale viaggiante e la loro applicazione.

Gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico hanno, pertanto, espresso la propria disponibilità ad attivare un tavolo di settore con tutte le istituzioni competenti nonché l'impegno del Ministero a monitorare la trattativa sindacale sulla mobilità di Arcese, al fine di giungere ad una intesa che escludesse licenziamenti non condivisi.

Infine, si comunica che, in data 19 febbraio 2015, si è conclusa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con esito positivo, la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, con un accordo che prevede 5 mesi di CIG in deroga, per 111 lavoratori con riduzione oraria, a rotazione tra loro, per le sedi di Arco (Trento), Rovereto (Trento) e Torino, come misura alternativa ai licenziamenti previsti da tale procedura.

L'accordo prevede, altresì, la possibilità a tutti i 66 addetti in esubero di chiedere il ricollocamento all'interno dello stesso Gruppo, oppure la mobilità incentivata fino al 31 luglio 2015.

Interrogazione n. 5-04808 Crippa: Eliminazione delle tutele di prezzo nel settore elettrico e del gas.

TESTO DELLA RISPOSTA

In primo luogo si rileva che le disposizioni relative all'eliminazione del servizio di maggior tutela, previste agli articoli 19, 20, 21 dello schema di disegno di legge annuale sulla concorrenza, adottato nella seduta del Consiglio dei ministri del 20 febbraio u.s., prevedono che l'abrogazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas decorra dal 1º gennaio 2018, anziché, come evidentemente previsto in una precedente versione dello schema, cui l'interrogante fa riferimento, a giugno 2015 (giugno 2016 per i consumatori domestici nel caso dell'elettricità). L'articolo 21, peraltro, prevede che con decreto dello sviluppo economico, sia adottato il monitoraggio dei prezzi sia nella fase precedente che in quella successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, proprio al fine di verificare eventuali turbative del mercato.

Lo stesso articolo prevede peraltro l'adozione di disposizioni atte a garantire la piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, il contrasto alla morosità, la separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché la facilitazione della mobilità dei clienti e l'efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di *switching* e fatturazione.

Si rammenta peraltro che l'attuazione di tali disposizioni è stata fortemente caldeggiata a più riprese dall'Antitrust, che, ancora nell'ultima segnalazione AS1137 del 4 luglio 2014 « Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014 », proponeva un programma di uscita

graduale di tutti i consumatori dal regime di maggior tutela e la regolazione di modalità di fornitura di « ultima istanza » per le utenze effettivamente vulnerabili. L'obiettivo dichiarato dell'Autorità è di consentire « lo sviluppo di dinamiche concorrenziali atte a generare, nel medio periodo, significative diminuzioni di prezzi all'utenza ».

Infine, nelle more dell'attuazione di quanto previsto nell'attuale decreto di legge concorrenza, è opportuno ricordare ad ogni buon fine che con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 si è esercitata la delega di cui alla legge 96/2013 per il recepimento della Direttiva europea sull'efficienza energetica prevedendo che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI) riformi la composizione della tariffa applicata ai clienti domestici, in particolare adeguandola ai costi del servizio.

In particolare la spesa complessiva del cliente domestico per la fornitura del cliente domestico è composta da: una quota per i servizi di rete, una quota per i servizi di vendita, i cosiddetti oneri generali (fonti rinnovabili, smantellamento impianti nucleari ecc.) e le imposte (accise ed IVA).

La quota per i servizi di rete e gli oneri risultano, sulla base di un'impostazione che risale agli anni '70, fortemente progressivi, il che contribuisce insieme ad altri elementi alla rigidità della tariffa stessa.

L'Autorità ha già avviato il procedimento di revisione della struttura tariffaria anche mediante il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e parallelamente ha avviato le procedure per la nella comporevisione dei bonus per i clienti vulnerabili. Tali attività saranno, pertanto, prodromiche a successivi sviluppi consentendo maggiore linearità e trasparenza delle stesse.

nella composizione della tariffa, aiutando quindi anche i consumatori ad un accrescimento di consapevolezza rispetto alla lettura delle bollette e alla comparazione delle stesse.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma	
il 23 novembre 2012. C. 2796 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .	66
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	69
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato e C. 2330 Tinagli	74

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

C. 2796 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

Rileva preliminarmente che l'Ufficio per l'Europa, istituto specializzato delle Nazioni Unite, creato nel 1948 e responsabile della salute pubblica nel sistema ONU, è uno dei sei Uffici regionali, attivi nelle macroaree di riferimento, che opera, nell'ambito dell'OMS, in 53 paesi, attraverso un vasto staff di esperti impegnati nella sede principale di Copenaghen, in 5 centri tecnici e in 29 uffici nazionali situati in vari Paesi membri.

Segnala, quindi, che l'Accordo in esame è inteso a rinnovare un precedente accordo, con validità decennale, stipulato nel gennaio 2001 tra il Governo italiano, co-

firmataria la Regione Veneto, e l'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 15 gennaio 2003, n. 12. Tale precedente Accordo era teso ad istituire l'Ufficio regionale dell'OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con sede a Venezia, destinato ad attività di promozione della salute.

L'Ufficio di Venezia in questione è, dunque, uno dei centri tecnici dell'Ufficio per l'Europa, che ha il compito principale di promuovere la piena integrazione, nelle strategie di sviluppo dei Paesi della Regione europea dell'OMS, delle determinanti sociali ed economiche della salute.

Fa presente che l'Accordo di rinnovo in esame è stato stipulato nel novembre del 2012 a seguito dello svolgimento della sessantaduesima sessione del Comitato regionale europeo dell'OMS, che ha visto l'adozione, da parte dei cinquantatre Stati membri della Regione europea dell'OMS, di una nuova politica europea per la salute e il benessere, denominata Salute 2020. Il documento da un lato fornisce una piattaforma europea per rafforzare e sistematizzare le conoscenze in materia di salute e dei suoi fattori determinanti, e dall'altro delinea il quadro di riferimento nell'ambito del quale l'OMS fornisce assistenza tecnica e supporto ai decisori politici. Era, infatti, emersa in quella sede l'esigenza di attribuire un maggior rilievo alle tradizionali aree operative dell'Ufficio OMS di Venezia, individuato come elemento centrale per il raggiungimento di due obiettivi strategici indicati dal documento: il miglioramento della salute della popolazione e la parallela riduzione delle differenze territoriali, nonché l'ottimizzazione del sistema di governance della salute. L'OMS/ EURO e il Governo della Repubblica italiana hanno così concordato di mantenere l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con sede a Venezia, Italia, per un ulteriore periodo iniziale di cinque anni a partire dal 1 giugno 2013, ulteriormente rinnovabile per un periodo di cinque anni.

Sottolinea che in data 4 febbraio 2014 il Governo italiano, l'OMS/EURO e la regione Veneto hanno sottoscritto – nelle forme previste dall'articolo 11, comma 5, dell'Accordo medesimo – un emendamento all'Accordo del 23 novembre 2012 in esame che ne modifica l'articolo 4, rubricato « Contributo del Ministero della salute della Repubblica italiana e della Regione Veneto ». Ai sensi di tale emendamento, il contributo annuo fornito dal Ministero della salute all'OMS/EURO ammonterà a 540.000 euro, con una riduzione del 10 per cento rispetto alla quota prevista nel testo originario dell'Accordo.

Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo, rileva che esso si compone di un preambolo, undici articoli, due Allegati ed un emendamento, al quale si è già fatto cenno. L'Allegato I individua le principali aree di attività dell'Ufficio di Venezia e l'Allegato II è dedicato al Piano d'azione per il biennio 2013-2014.

Fa notare, quindi, che l'articolo 1 definisce la struttura organizzativa dell'Ufficio OMS di Venezia, disciplinando la denominazione, la nomina del Capo dell'Ufficio e il personale che a regime ha una consistenza di 12 unità equivalenti tra posizioni professionali ed amministrative compatibilmente con la disponibilità di fondi. Si prevede, inoltre, un Liason Board, incaricato di esaminare con cadenza almeno annuale il profilo dell'Ufficio OMS di Venezia, le principali questioni di natura legale e relative all'Accordo con le istituzioni ospitanti ed ogni parere scientifico nel rispetto del piano di attività dell'Ufficio di Venezia; il Board sarà composto di tre membri, provenienti dal Ministero della salute, dalla Regione Veneto e dall'Ufficio regionale OMS di Copenaghen, che resteranno in carica per la durata dell'Accordo.

Osserva che l'articolo 2 delinea le principali aree di attività dell'Ufficio, che consistono, oltre che nei programmi di informazione ed educazione alla salute, in compiti di monitoraggio, analisi e sistematizzazione, nonché in attività di collaborazione e assistenza tecnica, mentre l'articolo 3 regolamenta le strutture dell'Ufficio OMS di Venezia per quanto concerne la sede, messa a disposizione dalla regione

Veneto, e gli obblighi conseguenti ad ipotesi di trasferimento di tale sede all'interno o all'esterno della Regione Veneto; in tale ultima ipotesi, l'Accordo sarà da intendersi decaduto.

Fa presente che l'articolo 4 riguarda i contributi finanziari all'OMS/EURO da parte del Ministero della salute e della Regione Veneto, che, per effetto dell'emendamento già ricordato, sono pari rispettivamente a 540.000 e 300.000 euro. Segnala, al riguardo, che tali contributi saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia ed i costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative.

Segnala che l'articolo 5 regolamenta l'aspetto relativo al personale dell'Ufficio OMS di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandatovi, che sarà sottoposto alle normative e alle regolamentazioni dell'OMS sul personale, avrà lo status e i diritti del personale dell'OMS e sarà equiparato ai funzionari dell'OMS ai fini dell'applicazione delle immunità e dei privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni. In particolare, si dispone che l'assunzione e la gestione del personale dell'Ufficio OMS di Venezia avverranno in conformità con i regolamenti, le normative e le procedure dell'OMS. Ulteriori unità di personale potranno essere comandate dal Governo italiano, da altri Stati membri, dalla Regione Veneto e da altre Regioni. È inoltre prevista la possibilità dell'assegnazione di borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti nonché di scambi di personale (sia esso professionale o amministrativo) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio OMS di Venezia (senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della salute e per la regione Veneto). Con riferimento al personale comandato, nella relazione illustrativa viene precisato che si tratta di personale seconded, cioè personale distaccato con spese a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Rileva, quindi, che l'articolo 6 disciplina la contabilità e la rendicontazione delle transazioni finanziarie nonché l'acquisizione di ulteriori contributi, mentre l'articolo 7 si riferisce alla collaborazione tra l'Ufficio OMS di Venezia e le istituzioni italiane con particolare riguardo al coinvolgimento dell'Ufficio in attività di livello subnazionale, nazionale e internazionale promosse dal Ministero della salute, in linea con il Piano sanitario nazionale e in conformità con le competenze dell'Ufficio stesso.

Segnala, quindi, che l'articolo 8 tocca, seppur marginalmente, gli ambiti di competenza della Commissione, nella parte in cui prevede i privilegi e le immunità dell'Ufficio OMS di Venezia, per la sua gestione e le sue strutture, proprietà, finanziamenti, beni, archivi, comunicazioni e personale, stabilendo che essi saranno regolati dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle agenzie specializzate e dal relativo Allegato VII, adottati dalla prima Assemblea mondiale della sanità dell'OMS il 17 luglio 1948, a cui l'Italia ha aderito, per quanto concerne l'OMS, il 30 agosto 1985.

Fa poi presente che l'articolo 9 fa riferimento al piano di lavoro dettagliato relativo al primo biennio di attività nell'ambito della durata dell'Accordo, nonché ad una previsione delle principali aree di attività per il periodo coperto dall'Accordo, rispettivamente contenuti negli Allegati I e II, mentre l'articolo 10 prevede la valutazione, ogni due anni, delle attività dell'Ufficio di Venezia, effettuata sulla base di relazioni presentate all'OMS/ EURO, in conformità con le procedure dell'OMS. L'articolo 11, infine, detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, all'attuazione e alla modifica dell'Accordo. Passando quindi a esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, dopo aver rilevato che i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso, segnala che l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo: il comma 1 prevede un onere di 540.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018 al quale si farà fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Fa presente che l'articolo 4 stabilisce quindi che il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio OMS/Euro di Venezia, previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, è di due unità, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conclusione, valutati i profili di interesse della Commissione, che attengono essenzialmente alla disciplina dei rapporti di lavoro, ritiene che si possa esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Irene TINAGLI (PD) chiede al relatore talune delucidazioni in ordine alle parti del provvedimento di diretta competenza della Commissione.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, richiamando il contenuto degli articoli 1, 4, 5 e 8 dell'Accordo in questione, nonché l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, fa notare che le norme di interesse della Commissione concernono, in gran parte, i profili organizzativi dell'Ufficio OMS di Venezia, con particolare riferimento alla disciplina del suo personale, alle sue modalità di assunzione, di gestione e comando, nonché all'applicazione delle immunità e dei privilegi per il libero esercizio delle sue funzioni e all'individuazione dei relativi oneri.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

- Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge europea 2014 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del predetto disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Come già rilevato, ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge europea, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 e conclude tale esame con l'approvazione di un parere. Avverte, pertanto, che, al fine di consentire la conclusione dell'esame da parte della Commissione entro la prossima settimana, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, è stato fissato per le ore 12 di venerdì 10 aprile.

Anna GIACOBBE (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge europea, di cui oggi la Commissione avvia l'esame con riferimento al provvedimento riferito all'anno 2014, costituisce lo strumento normativo che, nell'ambito del nuovo sistema legislativo individuato dalla legge n. 234 del 2012, è volto a modificare o abrogare disposizioni statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ovvero oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, ovvero disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni. Tale strumento si affianca al disegno di legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, che, in questa occasione, è stato presentato separatamente al Senato in data 5 febbraio 2015 (disegno di legge S. 1758), dove è attualmente in corso di esame. La Commissione è chiamata, altresì, ad esaminare congiuntamente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, le parti di propria competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, concludendo tale esame con l'approvazione di un parere.

Con riferimento a quest'ultimo documento, osserva che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, la relazione viene trasmessa al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente. Anche in considerazione delle procedure parlamentari previste per il suo esame, tuttavia, la relazione consultiva relativa all'anno 2013 perviene all'attenzione della nostra Commissione in un momento in cui la sua funzione di controllo rispetto agli indirizzi formulati, anche in vista della fissazione di nuovi obiettivi da perseguire in ambito europeo risulta sensibilmente affievolita. Basti considerare la circostanza che il documento presentato si riferisce ad attività svolte all'inizio di questa legislatura, in presenza di un diverso Esecutivo, prima ancora dell'avvio del semestre italiano di Presidenza dell'Unione. Sembra, pertanto, opportuno sollecitare una riflessione sulle modalità di esame della Relazione consultiva al fine di assicurarne una più tempestiva discussione in sede parlamentare e, conseguentemente, valorizzarne l'utilizzo in funzione dello svolgimento dell'attività di indirizzo e controllo nei confronti dell'Esecutivo.

Alla luce di queste premesse, preannuncia che non si soffermerà in modo dettagliato sui contenuti della relazione, segnalando che essa, riprendendo l'impianto seguito anche per la relazione programmatica, si articola in tre capitoli: il primo tratta le questioni istituzionali ed economico-monetarie, il secondo illustra le politiche settoriali dell'Unione europea e il terzo traccia un bilancio con riferimento alla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, con particolare riferimento all'attuazione della normativa europea nel nostro Paese e alle procedure di infrazione.

Le parti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione sono contenute nel paragrafo del secondo capitolo dedicato all'occupazione e alle politiche con valenza sociale. A tale riguardo, la relazione evidenzia come le azioni realizzate dal Governo nel corso del 2013 in materia di lavoro, occupazione e politiche sociali sono state volte alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020, così come dettagliati nel Programma nazionale di riforma per il 2013, richiamando poi lo stato delle negoziazioni e delle misure adottate.

Fa presente che la Relazione si sofferma sul tema dei Servizi ispettivi in materia di lavoro, nell'ambito del quale, analizzando l'attività di vigilanza in ambiti di interesse dell'Unione europea, si evidenziano risultati in linea con i contenuti del Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2013, sia in termini quantitativi (numero di aziende) che sotto il profilo dei principali fenomeni

illeciti rilevati. Nel 2013, il Servizio ispettivo del lavoro ha sottoposto ad accertamenti 139.651 aziende, delle quali 73.514 (il 53 per cento) sono risultate irregolari, con una flessione del 2 per cento rispetto al 2012. Si è invece incrementato l'imponibile relativo ai contributi evasi per un importo pari ad 454.912.256 euro. Tale ultimo dato - secondo quanto rappresentato nella relazione - evidenzia una maggiore capacità di indirizzare l'attività di controllo verso obiettivi mirati, individuati anche attraverso un'efficace analisi dei dati. Ouanto alle tipologie di irregolarità riscontrate, si conferma l'attenzione dell'attività di vigilanza verso fenomeni di irregolarità « sostanziale » nella gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo al lavoro sommerso e alle forme illecite di esternalizzazione delle attività produttive. Il dato relativo ai lavoratori totalmente in nero (22.992 casi) accertati dal personale ispettivo è risultato stabile (+1 per cento). Si rileva, invece, un significativo incremento (+39 per cento) delle forme di abuso delle tipologie lavorative flessibili che dissimulano veri e propri rapporti di lavoro subordinato, quali collaborazioni a progetto, associazioni in partecipazione non genuine e finte partite IVA.

Assume interesse per i profili di competenza della Commissione anche la parte della Relazione relativa all'istruzione e alla formazione, soprattutto nella parte in cui vengono richiamate le iniziative assunte in materia di contrasto alla disoccupazione giovanile e di attuazione del Piano Garanzia giovani, ma anche in questo caso si tratta di informazioni ormai superate in ragione del tempo trascorso.

Per quanto attiene al disegno di legge atto Camera n. 2977, rileva preliminarmente che l'intervento normativo ha come obiettivo quello di adeguare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea. Nel disegno di legge in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento na-

zionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Ricorda che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione europea e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema è utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Residuando ancora procedure di precontenzioso e contenzioso, per le quali si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, l'Esecutivo ha giudicato opportuno fare ricorso, nuovamente, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario del Governo di ridurre significativamente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia, in adesione alle indicazioni per il semestre europeo 2014. Fa notare, in proposito, che la necessità di provvedere deriva non solo dalla pendenza di undici procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano a causa del non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale, ma anche dalla necessità di prevenire l'avvio di sette procedure di infrazione già preannunciate dalla Commissione europea nell'ambito del sistema *EU Pilot*, nonché dalla necessità di dare attuazione diretta ad una direttiva in scadenza nel 2016 e a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

In tal modo s'intende evitare la possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano e l'incertezza normativa che deriva dalla vigenza di una legislazione contrastante con il diritto dell'Unione.

L'intervento normativo prevede altresì modifiche alla legge n. 234 del 2012, finalizzate a rendere più celeri ed efficienti gli adempimenti di obblighi previsti dall'ordinamento europeo.

Passando ad esaminare sinteticamente il contenuto del provvedimento, osserva che esso è composto da 21 articoli suddivisi in X Capi. Segnala che l'articolo 1, nell'ambito del Capo I, che è relativo alla materia della libera circolazione delle merci, reca l'abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Nell'ambito del Capo II, in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, fa presente che l'articolo 2 reca modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, mentre l'articolo 3 reca disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Nell'ambito del medesimo Capo, l'articolo 4 interviene in materia di costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, mentre gli articoli 5, 6 e 7 intervengono in materia di servizi di media audiovisivi, libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto, nonché affidamento di servizi pubblici locali. Rileva, quindi, che in materia di giustizia e sicurezza, nell'ambito del Capo III, l'articolo 8 reca disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri, mentre al Capo IV, che interviene in materia di trasporti, gli articoli 9 e 10 recano disposizioni concernenti la patente di guida nonché l'accesso all'infrastruttura ferroviaria. Nell'ambito del Capo V, in materia di fiscalità, dogane e aiuti di stato, l'articolo 11 reca modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto, mentre l'articolo 12 contiene disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese e l'articolo 13 interviene in materia di obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale. Il Capo VI - composto dagli articoli 14 e 15, sui quali preannuncia che si soffermerà nel prosieguo della relazione - è relativo alla materia del lavoro e delle politiche sociali, mentre nell'ambito del Capo VII, in materia di salute pubblica e sicurezza alimentare, l'articolo 16 reca disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina nonché in materia di basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri. Nell'ambito del Capo VIII, in materia ambientale, l'articolo 17 reca disposizioni relative alla cattura di richiami vivi, l'articolo 18 interviene in materia di divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, mentre l'articolo 19 interviene in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Il Capo IX, riguardante la materia della protezione civile, comprende l'articolo 20 che interviene in materia di capacità europea di risposta emergenziale, mentre nell'ambito del Capo X, relativo alle disposizioni finali, l'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Fa notare che, all'interno del disegno di legge sono riconducibili alle materie di competenza della XI Commissione le norme recate dagli articoli 14 e 15. Rileva che l'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE – e chiudere pertanto la procedura precontenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL avviata dalla

Commissione europea nei confronti dell'Italia nel marzo 2014 – estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili. Più nel dettaglio, attraverso una modifica all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, si prevede che quanto disposto dal Titolo IV, Capo I, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, si applichi anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore ai 10 giorni, con esclusione dei soli lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008. Passando ad esaminare l'articolo 15, rileva che esso, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi. Si tratta di una materia che la Commissione ha già affrontato anche in tempi abbastanza recenti, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo volto a completare il recepimento nell'ordinamento italiano della richiamata direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, che era stato adottato in base alla delega attribuita al Governo in materia dalla legge comunitaria per il 2009 (atto n. 104). Nel far presente che tale provvedimento non pervenne all'approvazione definitiva - nonostante fosse stato predisposto dal Governo un nuovo schema di decreto legislativo volto a recepire, seppur parzialmente, i pareri che erano stati espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia con conseguente scadenza della delega, osserva che il presente articolo 15, ripro-

ducendo proprio l'ultimo testo di quel richiamato schema di decreto, mira a garantire finalmente un adeguamento dell'ordinamento italiano su tale versante. Ricorda, peraltro, che lo scorso 24 novembre 2014 la Commissione europea ha aperto, con lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la procedura di infrazione n. 2014/515 per il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2009/13/UE, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/UE. Con riferimento ai lavoratori marittimi, si segnala che, nel novembre 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per includere i medesimi lavoratori nell'ambito di applicazione delle cinque direttive in materia di diritto del lavoro vigenti. La proposta ha lo scopo, tra l'altro, di estendere a tale categoria di lavoratori i diritti di informazione e consultazione in caso di licenziamenti collettivi e trasferimenti di imprese nonché il diritto di partecipare ai comitati aziendali europei. Venendo al contenuto dell'articolo 15, segnala che il comma 1 modifica l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 108 del 2005, relativo alla definizione di armatore. Il nuovo testo riprende quanto contenuto nell'articolo 2, punto 2), lettera d), della richiamata direttiva 2009/13/CE e, pur confermando, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, che è armatore il proprietario « dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona [...] che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità », ne integra la definizione, facendo riferimento non più all'imprenditore od al noleggiatore dell'unità o nave, bensì al gestore, all'agente od al noleggiatore a scafo nudo. Ricorda, inoltre, che per noleggiatore a scafo nudo si intende colui che noleggia una nave non equipaggiata, cioè priva di equipaggio e di quanto altro risulta necessario per la navigazione. Allo stesso tempo, viene specificato che i richiamati soggetti, che rivestono tutti la qualifica di armatore, conservano la responsabilità legata all'esercizio della nave e all'assolvimento dei connessi obblighi e compiti indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni degli obblighi e compiti dell'armatore. Il successivo comma 2, attuando l'articolo 2 della richiamata direttiva 2009/13/UE, introduce l'articolo 5-bis nel decreto legislativo n. 271 del 1999, il quale demanda a un decreto interministeriale, per la cui emanazione non è fissato un termine, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione delle attività lavorative - da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca - alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi. Il comma 3 introduce l'articolo 38-bis nel decreto legislativo n. 271 del 1999 secondo cui chiunque adibisce i minori ai lavori vietati dal decreto interministeriale di cui al nuovo articolo 5-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582. Al riguardo, segnala che la previsione di una sanzione per la violazione del divieto di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo n. 271 del 1999 è stata richiesta dalla nostra Commissione nel parere espresso sull'atto n. 104 nella seduta dell'8 ottobre 2014. Analoga osservazione è contenuta nel parere espresso sul medesimo atto dalla XIV Commissione. Fa presente, inoltre, che nel parere espresso dalla XI Commissione si invitava il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un termine per l'emanazione del decreto interministeriale al quale è rimessa l'individuazione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di diciotto anni in considerazione della loro pericolosità per la salute e la sicurezza. Al riguardo, osserva che potrebbe prevedersi anche con un emendamento il termine per l'adozione del decreto. Per altro verso, su un piano più generale, ritiene che - facendo seguito alle analoghe considerazioni formulate in occasione dell'esame dell'atto n. 104 - si debba ribadire anche in questa sede l'esigenza di completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di determinate categorie di lavoratori, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, ritiene che vada riaffermata l'esigenza di coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 29, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta convocata per la giornata di domani, nella quale si concluderà l'esame preliminare del disegno di legge europea.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 aprile 2015.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato eC. 2330 Tinagli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

75

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 aprile 2015.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617-2071-2095-2791-A.

Il Comitato si è riunito dalle 11 alle 12.15 e dalle 14.35 alle 14.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:
AUDIZION	INTUNIVALI.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella sulle iniziative per il sostegno del settore del latte	70
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol), nel- l'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00625 Mongiello e 7-00645 L'Abbate sulle iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale	70
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	70
AVVERTENZA	76

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 aprile 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella sulle iniziative per il sostegno del settore del latte.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00625

Mongiello e 7-00645 L'Abbate sulle iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.20.

COMITATO RISTRETTO

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Mercoledì 8 aprile 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione dell'avvocato Antonio Ingroia.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione dell'avvocato Antonio Ingroia, dedicata alla vicenda della morte del dottor Attilio Manca, avvenuta nel 2004 a Viterbo.

Antonio INGROIA, avvocato, svolge, in qualità di legale di parte civile dei fami-

liari di Attilio Manca, una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i deputati Claudio FAVA (Misto), Giulia SARTI (M5S) e Andrea VECCHIO (SCpI), nonché i senatori Luigi GAETTI (M5S), Franco MIRABELLI (PD) e Giuseppe LUMIA (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'avv. Ingroia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, Angelo Del Favero (Svolgimento e conclusione)

78

Mercoledì 8 aprile 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, Angelo Del Favero.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, Angelo Del Favero, accompagnato dalla dottoressa Loredana Musmeci, capo del dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria.

Angelo DEL FAVERO, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, svolge una breve introduzione.

Loredana MUSMECI, capo dipartimento ambiente presso l'Istituto superiore di sanità, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Paola NU-GNES (M5S), Bartolomeo PEPE (Misto), Giuseppe COMPAGNONE (GAL), nonché i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, presidente.

Angelo DEL FAVERO, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, e Loredana MUSMECI, capo dipartimento ambiente presso l'Istituto superiore di sanità, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	79
Sulla pubblicità dei lavori	80
Audizione del senatore Clemente Mastella (Svolgimento e conclusione)	81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 aprile 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14.10 alle ore 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 8 aprile 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato lo svolgimento di alcune audizioni concernenti i procedimenti giudiziari relativi al caso Moro, l'individuazione del covo di via Montalcini, 8, la figura di Giovanni Senzani e quella di Toni Chichiarelli.

Nella medesima riunione si è, altresì, deliberato di affidare un incarico di collaborazione al professor Aldo Sabino Giannuli, nonché al personale delle forze di polizia che già attualmente presta assistenza operativa ai magistrati che collaborano con la Commissione: il maresciallo capo dei carabinieri Danilo Pinna, il sovrintendente capo della Polizia di Stato Piertore Marratzu, il sovrintendente capo della Polizia di Stato Maurizio Sensi e il maresciallo capo dei carabinieri Marco Mezzetti. Tutti i suddetti incarichi sono conferiti a titolo gratuito e a tempo parziale; essi saranno eseguiti sulla base di una espressa richiesta del presidente e secondo le direttive di quest'ultimo.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inoltre convenuto di procedere ad alcuni accertamenti istruttori, la cui esecuzione è stata affidata al dottor Gianfranco Donadio, al dottor Massimiliano Siddi, alla dottoressa Antonia Giammaria, al colonnello Leonardo Pinnelli, al tenente colonnello Giraudo e al sovrintendente capo Piertore Marratzu. Quest'ultimo, nell'espletamento del suo incarico, sarà assistito da personale del RaCIS dei carabinieri.

Si è quindi decisa l'acquisizione di alcuni atti, documenti e reperti custoditi presso gli Uffici giudiziari di Roma, Napoli e Perugia ed è stato affidato al ROS dei carabinieri un adempimento istruttorio concernente il covo brigatista di via Gradoli.

Si è, altresì, convenuto di dare seguito alle proposte operative formulate nelle relazioni presentate dal dottor Donadio il 30 e il 31 marzo scorso.

Comunica, inoltre, che il generale Paolo Scriccia ha prestato il prescritto giuramento il 2 aprile e ha quindi formalmente assunto l'incarico di collaboratore della Commissione. Tale incarico sarà svolto secondo gli indirizzi già concordati nella precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Segnala, quindi, che è pervenuta la seguente documentazione:

il 26 marzo, la lettera (di libera consultazione) inviata dal Presidente del Senato in risposta alla richiesta della Commissione di avviare le procedure di declassifica di due documenti relativi all'archivio-deposito del Ministero dell'interno sito in circonvallazione Appia a Roma; con la medesima nota, si comunica altresì l'autorizzazione alla presa visione e alla riproduzione di un documento custodito tra gli atti di segreteria della Commissione stragi della XIII legislatura, nonché alla trasmissione alla Commissione di copia del resoconto stenografico segreto dell'audizione del generale Nicolò Bozzo, svoltasi il 21 gennaio 1998 presso la Commissione stragi; tale resoconto è pervenuto lo stesso 26 marzo;

il 30 marzo una nota di libera consultazione del senatore Ferdinando Imposimato, concernente lo svolgimento da parte della Commissione di eventuali accertamenti tecnici non ripetibili; a tale nota è stata data risposta con lettera del 31 marzo;

sempre il 30 marzo due note riservate della dottoressa Giammaria e quattro relazioni riservate del dottor Donadio;

- il 31 marzo una relazione segreta del dottor Donadio;
- il 1º aprile due relazioni riservate della dottoressa Tintisona;

- il 3 aprile una relazione riservata del dottor Donadio;
- il 7 aprile una relazione riservata del dottor Donadio;

l'8 aprile, una nota di libera consultazione del sottosegretario Marco Minniti, con la quale – ad integrazione della documentazione già trasmessa – si invia copia digitale di 2.870 documenti dell'AISE e di 21 documenti del DIS;

l'8 aprile alcuni documenti, di libera consultazione, acquisiti dalla dottoressa Giammaria presso gli Uffici giudiziari di Roma, nonché una relazione riservata della stessa dottoressa Giammaria al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma e, per conoscenza, al presidente della Commissione e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

l'8 aprile, un telegramma di libera consultazione e un esposto riservato.

Comunica, quindi, che mercoledì 15 aprile, alle ore 14,15, avrà luogo l'audizione dell'on. Claudio Martelli. Alle ore 20,30 della stessa giornata di mercoledì 15 aprile si terrà invece l'audizione del dottor Alberto Macchia.

L'audizione del sen. Vincenzo Ruggero Manca, vicepresidente della Commissione stragi nella XIII legislatura, avrà luogo mercoledì 22 aprile alle ore 14.15.

Segnala, infine, che il ministro Paolo Gentiloni ha assicurato la propria disponibilità ad intervenire in audizione mercoledì 27 maggio, alle ore 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del senatore Clemente Mastella.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del senatore Clemente Mastella.

Clemente MASTELLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, presidente, i deputati Gero GRASSI (PD) e fascicolo a parte.

Marco CARRA (PD), nonché il senatore Stefano LUCIDI (M5S) ai quali replica Clemente MASTELLA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il senatore Clemente Mastella e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e / Senato)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizione informale di rappresentanti di fondazioni e enti di categoria, del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slovena e del Presidente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di associazioni di dirigenti scolastici e di associazioni di scuole paritarie, sulle questioni relative ai progetti di riforma del sistema nazionale di istruzione	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	
INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:	
Incontro con il Ministro per l'integrazione europea della Repubblica del Kosovo, Bekim Collaku	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).	
Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Il protocollo di Parigi — Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. (COM(2015)81 final).	
Pacchetto « Unione dell'energia » — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica — Una rete elettrica europea pronta per il 2020. (COM(2015)82 final). (Seguito esame congiunto e rinvio)	5
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Esame e rinvio)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	29
AVVERTENZA	29
11 Y Y LIX 1 LIX (L) 1	∠ 🤈

30

31

33

34

35

37

37

38

II Giustizia

INDA	GINE	CONOSCITIVA	

In	dagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante
	modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle
	garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del
	fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa
	della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373
	Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957
	Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777
	Formisano.

Audizione	di	Stefania	Carnevale,	profes	ssoressa	di	diritto	processua	ale	penale	presso	l'Uni-
versità	deg	di studi d	i Ferrara,	e di ra	ppresen	tant	ti dell'C	rganismo	un	itario d	lell'avvo	ocatura
(Svolgi	men	to e conc	lusione)									. .

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei	
prospetti di paga ai lavoratori. C. 2453 Albanella (Parere alla XI Commissione) (Esame e	
conclusione – Parere favorevole)	

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Ferdinando Imposimato e del professor Pasquale De Sena, nell'ambi	ito
dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo,	C.
2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmiz	io,
recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare »	

VERTENZA	33

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni
concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C.
1658 (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

Inte	rventi per il so	stegno d	ella formazi	one e del	la ricerca	nelle	scienz	e geologiche.	Nuovo te	esto
(c. 1533 (Parere	alla VII	Commission	ne) (Segui	ito dell'esar	me e o	conclu	sione – Pare	re favoreı	vole
C	on condizioni,	volte a	garantire il	rispetto	dell'articol	o 81	della	Costituzione)		

Nuove disposizioni in	materia di i	ndennizzo a	a favore delle	persone af	fette da sindrome da
talidomide. Nuovo	testo unifica	to C. 263 e	abb. (Parere	alla XII C	commissione) (Seguito
dell'esame e rinvio)					

Delega	al Govern	no per	la riforma	del	Terzo se	ettor	e, del	l'impresa	sociale e per	la discipl	ina
del	Servizio	civile	universale.	C.	2617-A	e	abb.	(Parere	all'Assemblea)	(Parere	su
eme	ndamenti)										

RISOLUZIONI:

7-00619	Fassina	e	altri:	Sulla	situa	zione	finanzi	aria	e	patri	moniale	dell'EU	R	spa	e	sua
ricapi	talizzazio	one	e anch	e al f	ine di	comp	oletare l	e or	ere	del	Nuovo	palazzo	dei	con	gre	essi.

7-00637	Marcon	e	altri:	Sulla	situazione	finanziaria	e	patrimoniale	dell'EUR	spa	e	sua
ricapi	talizzazio	ne	e per f	ar fro	nte ai debiti	conseguent	i a	lla realizzazio	ne del Nuo	ovo p	ala	ızzo
dei co	ongressi i	Di	scussi	one co	ngiunta e r	invio)						

AVVERTENZA	 40

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .

41

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	42
ALLEGATO (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco e altri)	45
Proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 44 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	42
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati (Deliberazione di una proroga del termine)	44
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT) (Svolgimento e conclusione)	48
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Alla II Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	49
ALLEGATO 1 (Proposta di parere presentata dai relatori)	50
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche all'articolo 16- <i>bis</i> del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il rilancio, il miglioramento e l'incremento dell'efficienza del trasporto pubblico locale. C. 2313 Meta e abb	52
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-03241 Pinna: Iniziative per il completamento del mercato unico dell'energia con particolare riferimento al settore dell'alluminio	53
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	56
5-04267 Ricciatti: Adozione del regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo	53
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	58
5-04643 Ricciatti: Iniziative per la tutela del made in Italy	54
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	60
5-04656 Crippa: Rilancio delle attività e salvaguardia dei livelli occupazionali nei siti produttivi del gruppo Arcese Spa	54
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	63
5-04808 Crippa: Eliminazione delle tutele di prezzo nel settore elettrico e del gas	54
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	64
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi e del professore aggregato presso l'Università degli Studi di Udine, Ernesto Cassetta, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00557 Cani, riguardante la definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'allumino primario in Italia	55

80

81

XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2796 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .	66
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	69
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato e C. 2330 Tinagli	74
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-2071-2095-2791-A	75
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella sulle iniziative per il sostegno del settore del latte	76
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00625 Mongiello e 7-00645 L'Abbate sulle iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale	76
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	70
AVVERTENZA	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione dell'avvocato Antonio Ingroia (Svolgimento e conclusione)	7
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione del direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, Angelo Del Favero (Svolgimento e conclusione)	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	79

Sulla pubblicità dei lavori

Audizione del senatore Clemente Mastella (Svolgimento e conclusione)



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0004240